



SELGAS SRL

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300»

Terza emissione

(approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del dicembre 2018)

Indice

Definizioni	4
Struttura del documento	5
Parte Generale.....	7
1. Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231	8
1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti.....	8
1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni.....	9
1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente.....	14
1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo.....	17
1.5. I reati commessi all'estero.....	18
1.6. Le sanzioni	19
1.7. Le vicende modificative dell'ente	21
2. Finalità e principi del modello	21
3. Modello e Codice Etico	24
4. Modifiche ed aggiornamento del modello	25
5. SELGAS S.r.l.	26
6. Adozione del modello da parte di SELGAS S.r.l.	28
7. Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro.....	28
8. Reati rilevanti per SELGAS S.r.l.	30
9. Destinatari del modello	32
10. Organismo di Vigilanza	33
10.1. Funzione.....	33
10.2. Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza.....	33
10.3. Requisiti di eleggibilità	35
10.4. Revoca, sostituzione, decadenza e recesso	36
10.5. Svolgimento delle attività e poteri.....	37
10.6. Flussi informativi da e verso l'organizzazione.....	38
11. Prestazioni da parte di altre società	39
12. Sistema sanzionatorio.....	40
12.1. Principi generali	40
12.2. Sanzioni e misure disciplinari.....	41
13. Comunicazione e formazione	45
Parte Speciale	46
1. Introduzione	47
2. Principi generali di comportamento.....	47
3. Protocolli generali di prevenzione.....	47
A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	49
A.1. Introduzione.....	49
A.2. Reati applicabili	50
A.3. Attività sensibili	53
A.4. Protocolli di prevenzione	54
B. Delitti informatici e trattamento illecito di dati – Reati in materia di violazione del diritto d'autore.....	57
B.1. Reati applicabili in materia di reati informatici.....	57
B.2. Reati applicabili in materia di tutela del diritto d'autore.....	60
B.3. Attività sensibili	61
B.4. Protocolli di prevenzione	61
C. Reati contro l'industria e il commercio	64
C.1. Reati applicabili	64
C.2. Attività sensibili	64

C.3. Principi generali di comportamento	64
D. Reati societari	66
D.1. Reati applicabili	66
D.2. Attività sensibili	66
D.3. Protocolli di prevenzione	68
D.4. Presidi attuativi.....	72
D.4.1 Falsità in comunicazioni e relazioni.....	72
D.4.2 Tutela del capitale sociale.....	73
D.4.3 Tutela del regolare funzionamento della Società	74
D.4.4 Tutela delle funzioni di vigilanza.....	74
E. Abusi di mercato	78
E.3. Protocolli di prevenzione.....	78
F. Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	80
F.1. Reati applicabili.....	80
F.2. Attività sensibili	82
F.3. Principi generali di comportamento.....	83
G. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio .	85
G.1. Reati applicabili	85
G.2. Attività sensibili.....	88
G.3. Protocolli di prevenzione	89
H. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata e il delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria.....	91
H.1. Fattispecie.....	91
H.2. Principi generali di comportamento	91
H.3. Presidi di controllo	92
I. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.....	93
I.1. Le fattispecie dei reati richiamate dall’art. 25 <i>duodecies</i> del Decreto	93
I.2. Le fattispecie dei reati richiamate dall’art. 25 <i>quinqües</i> , comma 1, lettera a) del Decreto.....	93
I.3 Identificazione delle attività sensibili	94
I.4 Principi generali di comportamento.....	94
I.5 Protocolli di prevenzione.....	94

Definizioni

- **Attività sensibili:** le attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto;
- **Attività strumentali:** le attività/processi della Società che risultano potenzialmente strumentali alla commissione dei reati di cui al Decreto;
- **Consulenti:** i soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società;
- **D. Lgs. 231/2001 o Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni;
- **Incaricato di un pubblico servizio:** colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, intendendosi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.);
- **Linee guida Confindustria:** documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato il 31 marzo 2008) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto;
- **Modello:** modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- **Organi sociali:** sono sia l’organo amministrativo che il Collegio Sindacale della Società;
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l’organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello;
- **PA:** la Pubblica Amministrazione;
- **Partner:** sono le controparti contrattuali della Società, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata;
- **Pubblico ufficiale:** colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” (art. 357 c.p.);
- **Società o SELGAS:** SELGAS S.r.l.;
- **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società;
- **Soggetti subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente;

Struttura del documento

Il presente documento è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel d. lgs. 231/2001.

In particolare la “Parte Generale” è costituita da due sezioni: la sezione prima volta ad illustrare le finalità ed i contenuti del d.lgs. 231/2001; la sezione seconda che costituisce il cuore del Modello e si riferisce ai suoi contenuti: dall’adozione del Modello alle sue modificazione e/o integrazioni, all’istituzione, alle caratteristiche ed al funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, ai flussi informativi, all’attività di formazione ed informazione, al sistema disciplinare, all’aggiornamento del Modello.

La prima “Parte Speciale”, denominata Parte Speciale “A”, si riferisce alle tipologie specifiche di reati previste dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, ossia i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La seconda “Parte Speciale”, denominata Parte Speciale “B”, si riferisce alle tipologie specifiche di reati previste dall’art. 25 ter del d.lgs. 231/2001, ossia i c.d. reati societari.

La terza “Parte Speciale” denominata Parte Speciale “C” si riferisce alle tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 25 septies del d.lgs. 231/2001, ossia i reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Al momento di approvazione del presente Modello, non essendosi riscontrate altre tipologie di reato fra quelle previste dal Decreto concretamente realizzabili nella Società, a vantaggio e/o nell’interesse della stessa, non sono state create ulteriori parti speciali, nel senso che per le ulteriori tipologie di reato non espressamente prese in considerazione nelle Parti Speciali “A”, “B” e “C” non sono state riscontrate attività a rischio in relazione al contesto in cui SELGAS S.r.l. è attualmente operante.

Attesi gli obiettivi propri e la mission aziendale di SELGAS S.r.l., volta alla vendita/commercializzazione di gas ed energia elettrica ad utenti finali, le fattispecie criminose ulteriori di cui al d.lgs. 231/2001 e non espressamente prese in considerazione nelle seguenti Parti Speciali appaiono difficilmente configurabili nell’esercizio dell’attività svolta dalla Società, alla quale dunque non appare in alcun modo ascrivibile alcuna responsabilità per i reati considerati.

In ogni caso i presidi posti nell’ambito delle seguenti Parti Speciali, nonchè le procedure ed il sistema organizzativo esistenti, quali il Codice Etico , il sistema sanzionatorio, le procedure di controllo in ambito informatico, con particolare riferimento a quanto previsto dal “Regolamento informatico aziendale” hanno lo scopo di conseguire idonea prevenzione anche dei reati indicati negli artt. 25 quater, 25 quinquies , 25 sexies e 25 octies del Decreto.

È demandata al Consiglio di Amministrazione di SELGAS S.r.l. l'eventuale integrazione del presente Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, con ulteriori Parti Speciali relative alle altre tipologie di reati che, per effetto di modifiche dell'attività aziendale o per effetto di ulteriori normative inserite o collegate all'ambito di applicazione del Decreto, dovessero risultare, in futuro, concretamente realizzabili nella società.

Il Modello si completa quindi con i documenti richiamati e rilevanti della Società, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ai quali viene effettuato un rinvio recettizio anche se non fisicamente allegati:

- il Codice Etico che definisce i principi e le norme di comportamento della Società;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che di questo documento costituiscono attuazione. Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all'interno della Società.

Parte Generale

1. Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231

1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000 n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell’ordinamento giuridico nazionale – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Segnatamente, la legge delega n. 300 del 2000, che ratifica, tra l’altro, la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali, ottempera agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e, in specie, comunitari, i quali dispongono la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d’impresa.

Il d.lgs. 231/2001 si inserisce dunque in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi europei - istituisce la responsabilità della *societas*, considerata *“quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell’interesse dell’ente”* (relazione al progetto preliminare di riforma del codice penale – Grosso).

L’istituzione della responsabilità amministrativa degli enti nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all’interno dell’impresa, lungi dal conseguire ad un’iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell’ambito di una diffusa politica aziendale e conseguono a decisioni di vertice dell’ente medesimo.

Nonostante si parli di “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivanti da illecito” l’ambito operativo di questa disciplina è tipico del sistema penale. Si tratta, infatti, di una responsabilità “amministrativa” *sui generis*, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e presenta le garanzie proprie del processo penale. Il dato emerge soprattutto sul versante delle regole processuali, in quanto il d.lgs. 231/2001 prevede espressamente che *“per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”* (art. 34); in quanto compatibili, all’ente si applicano, inoltre, le disposizioni relative all’imputato (art. 35) e *“la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i*

reati dai quali gli stessi dipendono” (art. 36).

La responsabilità dell’ente presenta requisiti di assoluta autonomia, in quanto è espressamente riconosciuto (art. 8) che la stessa possa essere considerata sussistente e configurabile anche quando l’autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile, ovvero quando il reato sia estinto per una causa diversa dall’amnistia. In ogni caso la responsabilità dell’ente va sempre ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati).

1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni

L’ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Rientrano tra i reati presupposto tipologie di reato molto differenti tra loro, alcune tipiche dell’attività d’impresa, altre delle attività proprie delle organizzazioni criminali.

Originariamente prevista per i reati contro la pubblica amministrazione (art. 25 d.lgs. 231/2001) o contro il patrimonio della pubblica amministrazione (art. 24), la responsabilità dell’ente è stata estesa – per effetto di provvedimenti normativi successivi al d.lgs. 231/2001 – ad ulteriori tipologie di reato.

Segnatamente, alla data di approvazione del presente documento, la responsabilità amministrativa degli enti può conseguire dai seguenti reati:

1) Reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001):

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.)
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.)
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
- frode informatica se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, comma 2, c.p.)
- concussione (art. 317 c.p.)

- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.)
 - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.)
 - corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 c.p.)
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.)
 - istigazione alla corruzione (322 c.p.)
 - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- 2) Reati informatici e in materia di trattamento illecito di dati (art. 24 bis d.lgs. 231/2001, introdotto con legge 18 marzo 2008 n. 48)
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615 ter c.p.)
 - detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
 - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
 - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche ((art. 617 quinquies c.p.)
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis e 635 ter c.p.)
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
 - falsità concernenti documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria (art. 491 bis c.p. in relazione ai reati di falsità in atti contenuti nel capo III del Titolo VII del Libro II del codice penale)
 - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);

- 3) Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter d.lgs. 231/01, introdotto con legge 15 luglio 2009 n. 94)
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.), nonché ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)
 - scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 ter c.p.)
 - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
 - delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975 n. 110 (art. 407, comma 2, lett.a) n. 5 c.p.p.);
- 4) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis d.lgs. 231/2001, introdotto con decreto legge 25 settembre 2001 n. 350):
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
 - contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

5) Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 d.lgs. 231/2001, introdotto con legge 23 luglio 2009 n. 99)

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- contraffazione di indicazione geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);

6) Reati societari (art. 25 ter d.lgs 231/2001, introdotto con d.lgs. 11 aprile 2002 n. 61):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 e art. 2621 bis c.c.)
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- aggio (art. 2637 c.c.)
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2,

c.c.);

- 7) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater d.lgs 231/2001, introdotto con legge 14 gennaio 2003 n. 7, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno");
- 8) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 d.lgs, 231/2001, introdotto con legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", che ha introdotto l'art. 583 bis c.p.);
- 9) Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies d.lgs. 231/2001, conformemente all'art. 5 della legge 11 agosto 2003 n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone"):
 - riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)
 - prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
 - pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
 - pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
 - tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)
 - alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)
 - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
 - adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.);
- 10) Reati e illeciti amministrativi di market abuse di cui, rispettivamente, agli artt. 184 e 185, 187 bis e 187 ter d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (art. 25 sexies d.lgs. 231/2001, introdotto con legge 18 aprile 2005 n. 62, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2004");
- 11) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies d.lgs. 231/2001, introdotto con legge 3 agosto 2007 n. 123);
- 12) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 octies d.lgs. 231/2001, introdotto con d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231);
- 13) Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies d.lgs. 231/2001, introdotto con

legge 23 luglio 2009 n. 99): art. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941 n. 633;

- 14) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377 bis c.p. (art. 25 decies d.lgs. 231/2001, introdotto con legge 3 agosto 2009 n. 116);
- 15) Reati ambientali (art. 25 undecies d.lgs. 231/2001, introdotto con d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121);
- 16) Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 22, comma 12 bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (art. 25 duodecies d.lgs. 231/2001, introdotto con d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109);
- 17) Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies d.lgs. 231/2001, introdotto con legge 20 novembre 2017 n. 167, in relazione ai reati di negazionismo di cui all'art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in ipotesi di propaganda, istigazione ed incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232);
- 18) Reati previsti dall'art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 sul crimine organizzato transnazionale (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale): si tratta di particolari tipologie di reati, quali delitti di associazione, di riciclaggio, concernenti il traffico di migranti ed intralcio alla giustizia, che assumono rilevanza solo se realizzati in forma c.d. transnazionale, ossia qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e ricorra almeno una delle condizioni stabilite all'art. 3 della medesima legge.

L'applicabilità e la rilevanza di ciascun reato per la Società saranno oggetto di approfondimento più avanti, al paragrafo 8 della presente parte generale.

1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi.

Tali ulteriori criteri della responsabilità degli enti possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

Il primo criterio oggettivo è costituito dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato.

Secondo i criteri generali di imputazione dettati dall'art. 5 del d.lgs. 231/2000, l'ente potrà essere chiamato a rispondere per reati commessi, "nel suo interesse o a suo vantaggio", da:

- a) soggetti in "posizione apicale", cioè che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, - quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma - nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sue sedi distaccate (cosiddetti soggetti che ricoprono - di diritto o di fatto - una posizione apicale);
- b) soggetti "sottoposti", ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale. Specificatamente appartengono a questa categoria i lavoratori dipendenti e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati vi sono i collaboratori, i promotori, gli agenti e i consulenti, che su mandato della società compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della società, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della società. cioè da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (cosiddetti sottoposti).

Ulteriore criterio oggettivo di imputazione è il fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. È sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'"interesse" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il "vantaggio" sussiste quando l'ente ha tratto - o avrebbe potuto trarre - dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Secondo la giurisprudenza di legittimità i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all'esito del reato. Rileva, pertanto, già la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse della società. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o

l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria sono casi che coinvolgono gli interessi della società senza apportargli però un immediato vantaggio economico. È importante inoltre evidenziare che, qualora il reato venga commesso da soggetti qualificati di una società appartenente ad un gruppo, il concetto di interesse può essere esteso in senso sfavorevole alla società capogruppo. La giurisprudenza ha precisato che l'elemento caratterizzante l'interesse di gruppo sta nel fatto che questo non si configura come proprio ed esclusivo di uno dei membri del gruppo, ma come comune a tutti i soggetti che ne fanno parte. Per questo motivo si afferma che l'illecito commesso dalla controllata possa essere addebitato anche alla controllante, purché la persona fisica che ha commesso il reato – anche a titolo di concorso – appartenga anche funzionalmente alla stessa.

A norma del secondo comma del citato art. 5, l'ente non risponderà, invece, di alcun illecito se il reato è stato commesso per un vantaggio esclusivo dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente), versandosi in tale ipotesi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità dell'ente al fatto di reato.

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione del reato all'ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell'esercizio dell'attività di impresa.

Agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001, il legislatore prevede, infatti, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In particolare, al di fuori dei casi in cui la sussistenza del reato venga esclusa anche nei confronti della persona fisica, e sempre che si tratti di uno dei reati per i quali trovi applicazione la disciplina del d.lgs. 231/2001, l'ente non risponde se riesce a fornire prova di alcune specifiche condizioni ed adempimenti, diversamente stabiliti a seconda che il reato sia stato commesso da soggetto in posizione c.d. apicale, ovvero da un soggetto sottoposto.

Nel caso di reato riferibile a soggetto in posizione apicale, l'ente non risponde se riesce a dare prova che:

- a) l'organo dirigente, prima della commissione del fatto-reato, ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) è stato istituito un organo (o organismo, a seconda che sia di composizione monosoggettiva o plurisoggettiva) di vigilanza, al quale siano stati conferiti ed assicurati autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente detti modelli di organizzazione e di gestione preventivamente istituiti;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo (o dell'organismo) di vigilanza.

Nel caso di reato riferibile a soggetto sottoposto all'altrui direzione, l'ente non risponde se:

- a) la commissione del reato non è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, circostanza quest'ultima, che viene espressamente esclusa nel caso in cui:
- prima della commissione del reato, l'ente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire quella specifica tipologia di reati ed in particolare abbia istituito un organo (od organismo) di vigilanza, al quale siano stati conferiti ed assicurati autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - detti modelli sono stati sottoposti a verifica periodica e adeguatamente modificati ogni qual volta siano state scoperte violazioni significative, ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 - sia stato introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Nonostante il Modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto sottoposto, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l'ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale.

In quest'ultimo caso, infatti, l'ente deve dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello; il Decreto richiede quindi una prova di estraneità più forte in quanto l'ente deve anche provare una sorta di frode interna da parte di soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, comunque esclusa se, prima della commissione del reato, l'ente si è dotato di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: l'ente ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

[1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo](#)

L'adozione del modello - che costituisce la misura della diligenza definita dal legislatore – rappresenta per l'ente la possibilità di escludere la propria responsabilità.

La mera adozione del modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio – non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il modello sia efficace – ovvero ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi - ed effettivo, ovvero effettivamente attuato, e cioè che il suo contenuto trovi applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del modello, il legislatore, all'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2001, statuisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta “mappatura” delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organo (od organismo) deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (OdV).

La caratteristica dell'effettività del modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

1.5. I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati-presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni, che si aggiungono ovviamente a quelle già evidenziate:

- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del codice penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero;
- la società ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'ente.

1.6. Le sanzioni

Il d.lgs. 231/2001 prevede un articolato sistema sanzionatorio, all'interno del quale la tipologia delle sanzioni è diversificata sulla base della natura e della gravità dell'illecito. Quali sanzioni specificamente applicabili all'ente si prevedono (art. 9):

- sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 ad € 1.549,00, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

È solamente l'ente a rispondere, con il proprio patrimonio o con il proprio fondo comune, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria. Il Decreto esclude, dunque, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili con il proprio patrimonio;

- sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già

concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi (art. 16), le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;

- confisca

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente). Non può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere;

- pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando l'ente viene condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

Il quadro delle sanzioni previste dal Decreto è molto severo, soprattutto perché le sanzioni interdittive possono limitare di molto l'esercizio della normale attività d'impresa, precludendo all'ente una serie di affari.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

1.7. Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato; le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

2. Finalità e principi base del Modello

SELGAS S.r.l. – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative degli azionisti, soprattutto "istituzionali", e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e di gestione previsto dal d.lgs. 231/2001 (di seguito denominato "Modello").

La scelta del Consiglio di Amministrazione di SELGAS S.r.l. di dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione si inserisce nella più ampia politica d'impresa della società, che si esplicita in interventi e iniziative

volte a sensibilizzare sia tutto il personale appartenente a SELGAS S.r.l (dal management ai lavoratori subordinati) sia tutti i collaboratori esterni ed i *partners* commerciali alla gestione trasparente e corretta della società, al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Tale iniziativa, unitamente alla contestuale adozione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione del presente Modello – al di là delle prescrizioni del decreto legislativo n. 231/2001, che indicano il modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di SELGAS S.r.l., affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello andrà ad integrarsi con il sistema di governo della Società, ed andrà ad implementare il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

Segnatamente, attraverso l'adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità:

- rendere noto a tutto il personale di SELGAS S.r.l. e a tutti coloro che con la società collaborano o hanno rapporti d'affari, che la società condanna nella maniera più assoluta condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la società si ispira;
- informare il personale della società ed i collaboratori e *partners* esterni delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla società nel caso di commissione di reati;
- garantire la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito della società mediante il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio e la formazione del personale alla corretta realizzazione dei loro compiti.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, nel varare il presente Documento, ha istituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il continuo aggiornamento. L'OdV potrà usufruire di tutte le strutture e le funzioni aziendali esistenti e, in particolare, garantirà la pronta risposta ad eventuali future modifiche e/o integrazioni della legge, curando così un'adeguata elasticità del Modello, anche al fine di evitare un'eccessiva burocratizzazione ed onerosità del sistema.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche *ex ante*, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione e la mappatura delle "aree di attività a rischio" e la loro conseguente proceduralizzazione, il presente Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di SELGAS S.r.l. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da SELGAS S.r.l. in quanto – anche nell'ipotesi in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio – sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui SELGAS S.r.l. intende attenersi nell'espletamento della propria attività aziendale;
- consentire alla società, grazie ad un'azione di monitoraggio continua sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione - a tutti i livelli aziendali – delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappatura delle "aree di attività a rischio" della società, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi reati;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio con la connessa rilevazione delle relative procedure in essere, nonché la verifica della completezza e le modalità di formalizzazione di queste ultime, così come meglio indicato nelle parti speciali;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'aggiornamento delle funzioni e delle procedure aziendali a seguito di eventuali modifiche della normativa vigente;

- un adeguato sistema sanzionatorio.

3. Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, che viene contestualmente approvato con delibera dal Consiglio di Amministrazione di SELGAS S.r.l. e che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione della disposizioni contenute nel d.lgs. 231/2001, una portata diversa rispetto al Codice Etico.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Modello costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire la commissione dei reati previsti nel d.lgs. 231/2001 e successive modificazioni e/o integrazioni (per i reati, cioè, che, anche se compiuti nell'interesse e/o a vantaggio della società, possono comportare una responsabilità amministrativa in capo alla stessa);
- il Codice Etico è un documento ufficiale che definisce con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori ai quali SELGAS S.r.l. si ispira per raggiungere i propri obiettivi, valori che gli amministratori ed i dipendenti si impegnano ad osservare ed a far osservare, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, ed a cui i fornitori ed i soggetti terzi che hanno rapporti contrattuali con SELGAS S.r.l. dovranno parimenti uniformarsi. A tal fine il Codice Etico mira a raccomandare, promuovere e/o vietare il compimento di determinati comportamenti - in particolar modo da parte dei propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori - per il rispetto dei suddetti principi generali, integrando il comportamento che i destinatari dello stesso sono tenuti ad osservare in virtù delle normative, civili e penali, vigenti, nonchè degli eventuali obblighi previsti dalla applicabile contrattazione collettiva ed individuale. Il Codice Etico, che viene adottato con delibera del CdA unitamente all'adozione del presente Modello, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In particolare, il Codice Etico contiene la descrizione delle regole di comportamento da adottare nei confronti dei diversi destinatari quali ad esempio i soci, il personale, i clienti, i fornitori, i finanziatori, la pubblica amministrazione e la collettività, oltre ai principi comportamentali da seguire relativamente ai seguenti aspetti:

- legalità;
- lealtà, correttezza, buona fede ed imparzialità di trattamento;
- tutela dei diritti umani;
- salute e sicurezza, rispetto dell'ambiente e sostenibilità;

- diligenza e professionalità;
- immagine;
- riservatezza.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata sull'etica e sulla trasparenza aziendale.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, costituisce il fondamento essenziale del Modello e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto.

4. Modifiche ed aggiornamento del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del d.lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di SELGAS S.r.l.

Il presente documento deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo:

- l'inserimento di ulteriori Parti Speciali;
- la soppressione di alcune parti del Modello;
- la modifica dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- l'individuazione di un Organismo di Vigilanza diverso da quello attualmente previsto;
- l'aggiornamento del Modello a seguito della riorganizzazione della struttura aziendale.

Nel caso in cui modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale (quali, ad esempio, quelle che conseguono al mutamento di denominazione di alcune funzioni aziendali o all'accorpamento o separazione delle procedure previste nel Modello pur rimanendone invariati il contenuto nella sostanza) si rendano necessarie, il Consiglio di Amministrazione della Società può provvedervi in maniera autonoma, dopo aver sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello,

devono essere segnalati dall'Organismo di Vigilanza in forma scritta al Consiglio di Amministrazione, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera delle Funzioni interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

5. SELGAS S.r.l.

L'attività di SELGAS comprende il commercio e la fornitura di gas ed energia elettrica a clienti del mercato tutelato e libero, a enti pubblici ed associazioni. SELGAS si approvvigiona da numerosi fornitori.

Circa l'80% del mercato di SELGAS è costituito dall'utente domestico e dalla piccola media impresa con utenza assimilata al domestico, che costituisce il mercato tutelato in linea con quanto indicato dall'Autorità. Il restante 20% è costituito da grandi utenze industriali, teleriscaldamento, etc.. che si rivolgono direttamente a SELGAS per la stipula del contratto.

SELGAS Srl è attiva come società per la vendita di gas naturale ed energia elettrica ai clienti finali nella Provincia di Bolzano e province limitrofe.

SELGAS è una società partecipata da:

- all'81,63% TIGAS-Erdgas Tirol GmbH, società austriaca operante nel settore *oil & gas*;
- al 18,37% da SELFIN Srl, un'associazione di 102 comuni e 4 comunità comprensoriali dell'Alto Adige.


SELGAS è sottoposta alla direzione e al coordinamento ai sensi dell'art. 2497 C.C. di TIGAS-Erdgas Tirol GmbH.

L'attuale compagine societaria ed attività aziendale svolta da SELGAS consegue alla scissione parziale non proporzionale, con effetto 5 luglio 2016, della Società beneficiaria "Alperia Energy S.r.l." con lo scopo di separare funzionalmente il patrimonio di SELGAS S.r.l. in due società distinte, come da provvedimento AGCM di data 15.07.2015, n. 25550.

SELGAS è una realtà industriale contraddistinta da un'attenzione per lo sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio, l'utilizzo delle sue risorse da parte della collettività, la sicurezza di approvvigionamento.

Il presente Modello è adottato da SELGAS quale società avente ad oggetto le vendite di gas naturale ed energia elettrica a consumatori finali, come previsto all'art. 2 lett. a) dello Statuto.

Quanto alla struttura organizzativa di SELGAS, si allega l'organigramma aziendale attualmente in vigore:



Le Funzioni Contabilità ed HR/ufficio paghe sono parzialmente esternalizzate.

6. Adozione del Modello da parte di SELGAS S.r.l.

SELGAS ha predisposto il proprio modello di organizzazione e gestione sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001, nonché delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione controllo ex D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231, emanate da Confindustria nella versione del marzo 2008.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs 231/2001, il presente Modello è approvato dal Consiglio di Amministrazione di SELGAS S.r.l.; lo stesso Organo provvede altresì a nominare le persone fisiche che assumono le funzioni di membri dell'Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di provvedere a farne curare l'aggiornamento.

Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, del mercato di riferimento, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione. La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolar modo sono stati analizzati: la storia della Società, il contesto societario, il contesto del settore di appartenenza, l'organigramma aziendale, il sistema di *corporate governance* esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della preparazione del presente documento, la Società ha proceduto dunque:

- all'individuazione delle attività sensibili, ovvero le aree in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto, l'analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità;
- all'autovalutazione dei rischi (*c.d. risk and control self assessment*) di commissione di reato e del sistema di controllo interno idoneo ad intercettare comportamenti illeciti;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, necessari per la prevenzione dei reati di cui al Decreto o per la mitigazione del rischio di commissione, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi aziendali.

Il presente documento costituisce regolamento interno della Società, vincolante per la medesima.

7. Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro

Tenendo anche conto delle linee guida individuate da Confindustria, si è provveduto ad individuare e ad identificare un Modello comunque rispondente alle concrete situazioni, ossia attività e strutture

organizzative della società e perciò ai reali “rischi di reato” prospettabili in esse, avuto appunto riguardo a tutte le specificità di ogni settore di attività e ad ogni singola ipotesi di reato identificata dal d.lgs. 231/2001. Si è cioè “ritagliato” il Modello sulle concrete situazioni e strutture organizzative e quindi sui rischi di reato prospettabili in esse, avuto riguardo a tutte le loro specificità.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è, quindi, sviluppato in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività, così da consentire la comprensione e la ricostruzione di tutta l’attività realizzata nonché la coerenza con i dettami del d.lgs. 231/2001.

1° fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

Si è innanzitutto proceduto a raccogliere tutta la documentazione ufficiale disponibile presso la società e relativa a:

- statuto della società;
- organigramma;
- deleghe e procure;
- regolamenti operativi e procedure formalizzate;
- ordini di servizio;
- sistema sanzionatorio esistente;
- verifiche dell’internal audit;
- contrattualistica rilevante.

Tali documenti sono stati quindi esaminati, al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell’operatività della società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

II° fase: identificazione delle attività a rischio

Si è quindi proceduto alla individuazione di tutta l’attività della società. E’ seguita un’analisi dettagliata di ciascuna singola attività specificamente intesa a verificare sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, sia la sussistenza o insussistenza di ciascuna delle ipotesi di reato indicate dalla legge.

Le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 sono state dunque identificate mediante interviste condotte da più soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di consentire un esame congiunto di quanto esposto dagli intervistati individuati nei soggetti con le responsabilità e comunque le migliori conoscenze dell’operatività di ciascun singolo settore di attività.

III° fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Per le aree a rischio si è poi proceduto ad una ricognizione delle procedure operative e dei concreti controlli esistenti ed idonei a presidiare il rischio individuato.

IV° fase: gap analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal d.lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi, anche attraverso consultazioni con i soggetti responsabili della gestione delle attività a rischio non sufficientemente presidiate, ad identificare gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole operative vigenti ovvero solo rispettate nella pratica operativa.

V° fase: definizione dei protocolli

Per ciascuna unità operativa in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è dunque definito un protocollo di decisione contenente la disciplina più idonea a governare il profilo rischio individuato: un insieme di regole, insomma, originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Ciascuno di tali protocolli di decisione dovrà essere formalmente recepito da un ordine di servizio indirizzato alle unità operative di riferimento, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

8. Reati rilevanti per SELGAS S.r.l.

Il Modello di SELGAS S.r.l. è stato elaborato tenendo conto della struttura e dei rischi specifici derivanti dalle attività concretamente svolte dalla Società e della natura e dimensione della sua organizzazione.

In considerazione di tali parametri, la Società ha considerato come rilevanti i seguenti reati presupposto:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis. 1);
- reati societari (art. 25 ter);

- abusi di mercato (art. 25 *sexies*);
- reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*)
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 *octies*);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*);
- delitti di criminalità organizzata e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 24 *ter* e 25 *decies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 *duodecies* e art. 25 *quinquies*, comma 1, lettera a).

Il reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” (art. 377 *bis* c.p.), indicato quale reato presupposto dall'art. 25 *decies* del Decreto nonché richiamato dall'art. 10 della Legge 146/2006 (reati transnazionali), non può essere ricollegato a specifiche attività sensibili svolte in concreto dalla Società. Si è ritenuto comunque di non poterlo escludere dall'elenco dei reati potenzialmente a rischio di commissione in quanto tale fattispecie delittuosa può astrattamente essere commessa anche se non in relazione ad una specifica attività sensibile ma attraverso un numero indeterminato di possibili modalità esecutive. Inoltre, si è ritenuto che, per la prevenzione di questa specifica tipologia di reato, non possano essere individuate specifiche misure preventive a livello di sistema di controllo interno, e che possano svolgere un'adeguata funzione preventiva i presidi di *corporate governance* già in essere, nonché i principi presenti nel Codice Etico.

In relazione ai reati ambientali di cui all'art. 25 *undecies*, tenendo in considerazione l'attività prevalente aziendale (mera commercializzazione di gas ed energia elettrica) si è escluso un concreto rischio reato. Infatti, per quanto riguarda i rifiuti di manutenzione della sede e degli uffici clienti (ivi compresi, toner e cartucce) gli stessi sono affidati a ditte esterne che effettuano in conto proprio la gestione dei rifiuti derivanti dalle loro attività. Tale requisito è esplicitato nel contratto d'ordine di ciascun fornitore.

Per quanto riguarda le restanti categorie di Reati Presupposto previste dal Decreto si è ritenuto che, alla luce dell'attività principale svolta dalla Società, del contesto socio-economico in cui opera e dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che usualmente la stessa instaura con soggetti terzi, non siano presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della Società. Al riguardo, si è comunque provveduto a presidiare i rischi inserendo idonei principi di comportamento nel Codice Etico che vincolano in ogni caso i Destinatari al rispetto dei valori essenziali quali solidarietà, rispetto della persona umana, moralità, correttezza e legalità.

Il presente documento individua nella successiva Parte Speciale le attività della Società denominate

sensibili a causa del rischio insito di commissione dei reati qui elencati e prevede per ciascuna delle attività sensibili principi e protocolli di prevenzione.

In ogni caso, il Modello è tempestivamente integrato o modificato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e comunque previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza quando siano intervenute:

- modifiche normative, quali ad esempio l'introduzione di nuovi reati e/o la modifica degli attuali;
- modifiche nelle modalità di svolgimento dell'attività di impresa;
- ogni altra situazione illustrata nel precedente paragrafo 4 "Modifiche ed aggiornamento del Modello".

9. Destinatari del Modello

Il Modello si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua Unità organizzativa autonoma;
- a tutti i lavoratori dipendenti di SELGAS S.r.l., che si trovino, in particolare, a svolgere le attività identificate a rischio;
- a tutti quei soggetti che collaborano con la Società quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;
- a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, consulenti, procuratori;
- a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, fornitori, *partner in joint-venture* o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di *business*.

Tutti i soggetti destinatari "interni" saranno tenuti a rilasciare a SELGAS S.r.l. una dichiarazione sottoscritta ove si attesti di aver preso visione del Modello e di accettare l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

L'Organismo di Vigilanza, sentito il parere del Presidente del Consiglio di Amministrazione, stabilisce le tipologie dei rapporti giuridici con gli eventuali soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello (mediante l'apposizione di una clausola contrattuale che obblighi il contraente diverso dalla Società ad attenersi ai principi del Modello nell'attività che riguarda l'impresa). L'Organismo di Vigilanza stabilisce parimenti in che modo saranno comunicate le procedure necessarie al rispetto del Modello ai soggetti esterni coinvolti.

10. Organismo di Vigilanza

10.1. Funzione

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa come disciplinata dall'art. 6, comma 1, d.lgs. 231/2001 prevede l'istituzione di un organo (od organismo a seconda della composizione monosoggettiva o plurisoggettiva) interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In ottemperanza al Decreto, la Società nomina, contestualmente all'approvazione del presente documento, un Organismo di Vigilanza autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società stessa e ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali e dei consulenti della Società;
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale o al quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza si doterà di un proprio Regolamento di funzionamento - in particolare, per assicurare quella continuità di azione richiesta dal d.lgs 231/2001 come requisito indispensabile per l'efficacia e l'efficienza del Modello - approvandone ed eventualmente aggiornandone i contenuti, e presentandolo al Consiglio di Amministrazione per opportuna conoscenza nella prima seduta utile successiva alla nomina. Il regolamento dovrà prevedere necessariamente che l'Organismo si riunisca almeno ogni tre mesi e che delle riunioni debba redigersi apposito verbale.

10.2. Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, motivando la scelta in base a requisiti di:

- autonomia e indipendenza.

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza costituiscono elementi chiave per il successo e la credibilità dell'attività di controllo.

I concetti di autonomia ed indipendenza non hanno una definizione valida in senso assoluto, ma devono essere declinati ed inquadrati nel complesso operativo in cui sono da applicare. Dal momento che l'Organismo di Vigilanza ha compiti di controllo dell'operatività aziendale e delle

procedure applicate, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime, anche, nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è inserito nell'organigramma della Società in una posizione gerarchica la più elevata possibile e risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, per maggiormente garantire l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dello stesso risorse aziendali specificamente dedicate, di numero e valore proporzionato ai compiti affidatigli, e approva nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questo deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, l'Organismo di Vigilanza non deve:

- ricoprire all'interno di SELGAS o delle società ad essa partecipanti incarichi di tipo decisionali, operativi e/o gestionali;
 - essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di SELGAS e dei sindaci della Società e dei revisori incaricati dalla società di revisione o degli azionisti di riferimento;
 - trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale conflitto di interessi;
- professionalità.

L'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto è necessario che l'OdV sia dotato di professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività ispettiva e consulenziale.

Una volta individuato l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, verifica la sussistenza di tali condizioni basandosi non solo sul *curriculum*, ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte dal Consiglio direttamente dal candidato.

Al fine di implementare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo di Vigilanza,

e di garantire la professionalità dell'Organismo (oltre che, come già evidenziato, la sua autonomia), viene attribuito all'Organismo di Vigilanza uno specifico budget di spesa a disposizione, finalizzato alla possibilità di acquisire all'esterno dell'ente, quando necessario, competenze integrative alle proprie. L'Organismo di Vigilanza può così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza;

- continuità d'azione.

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La continuità di azione comporta che l'attività dell'OdV sia organizzata in base ad un piano di azione ed alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei parametri di cui sopra, in forma monocratica.

L'OdV rimane in carica per la durata di tre esercizi (sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio).

In ogni caso, la cessazione della carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è stato ricostituito l'Organismo di Vigilanza.

Il soggetto nominato può essere rieletto.

L'indennità di carica per il membro dell'OdV verrà stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

10.3. Requisiti di eleggibilità

Al componente dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 («Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza») o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 («Disposizioni contro la mafia»);
- essere indagato o essere stato condannato, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001;

- per un qualunque delitto non colposo;
- essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate., anche con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto) le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV.

10.4. Revoca, sostituzione, decadenza e recesso

La revoca dall'incarico di componente dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui al paragrafo precedente;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del componente dell'OdV non più idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 10.2, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Il componente dell'OdV deve comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause sopra elencate di decadenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente a conoscenza del verificarsi di una causa di decadenza, convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché proceda alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'OdV ed alla sua sostituzione.

Il componente dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza o recesso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla

sostituzione dell'OdV stesso.

10.5. Svolgimento delle attività e poteri

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale, e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e le politiche interne aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo esistenti nella Società.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili, laddove necessario, agli Amministratori, al Collegio Sindacale, alla società di revisione, ai lavoratori dipendenti della Società, a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al par. 9;
- avvalersi di consulenti esterni qualora sopravvenissero problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specifiche;
- proporre all'organo o alla Funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni, di cui al successivo paragrafo 12;
- verificare periodicamente il Modello e, ove necessario, proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire, in accordo con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i programmi di formazione del Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle tematiche sul D.Lgs. 231/2001;
- redigere periodicamente, con cadenza minima annuale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con i contenuti minimi indicati nel successivo paragrafo 10.6;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione;

- individuare e aggiornare periodicamente le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno applicare il Modello, nonché determinare le modalità di comunicazione del Modello a tali soggetti e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute;
- gestire le segnalazioni in tema di whistleblowing (Cfr. paragrafo 14), avviando le opportune verifiche/istruttorie, dandone comunicazione al CdA.

Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego all'accesso agli atti, dati, documenti e procedure, l'OdV redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere al Consiglio di Amministrazione.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'OdV, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio *budget* annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

10.6. Flussi informativi da e verso l'organizzazione

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire unicamente al Consiglio di Amministrazione, anche su fatti rilevanti del proprio ufficio o eventuali urgenti criticità del Modello emerse nella propria attività di vigilanza.

È obbligatorio per l'OdV presentare con cadenza almeno annuale una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:

- la sintesi dell'attività e dei controlli svolti dall'OdV durante l'anno;
- eventuali discrepanze tra le procedure operative attuative delle disposizioni del Modello;
- eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
- la verifica delle segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e i risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
- le procedure disciplinari e le eventuali sanzioni applicate, intendendo unicamente quelle inerenti le attività a rischio;
- una valutazione generale del Modello, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto, sull'effettivo funzionamento dello stesso;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;

- un rendiconto delle spese sostenute;
- un resoconto sullo stato delle segnalazioni ricevute in tema di whistleblowing, con un relativo report.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento del suddetto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento ed al rispetto del Modello.

Tutti i destinatari del presente documento hanno facoltà di comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza, per segnalare eventuali violazioni del Modello, attraverso posta interna riservata o tramite la casella di posta elettronica dedicata pubblicata sul sito internet della società.

Per quanto concerne le segnalazioni in tema di cd. whistleblowing si rimanda alla relativa Policy di cui al paragrafo 14.

La Società si impegna ad adottare misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo di Vigilanza, purché queste ultime siano veritiere e utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dal Modello e dal sistema di controllo interno. Devono essere tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza si impegna comunque a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati in relazione a "notizia di violazione" del Modello e alle sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

11. Prestazioni da parte di altre società

Le prestazioni di beni o servizi devono essere disciplinate sotto forma di contratto scritto.

Il contratto tra le parti deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della società prestatrice di attestare la veridicità e la completezza della

documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Società in forza di obblighi di legge;

- l'impegno da parte della società prestatrice di rispettare, durante la durata del contratto, i principi fondamentali del Codice Etico e del Modello, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi.
- l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della Società.

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte.

12. Sistema sanzionatorio

12.1. Principi generali

La definizione di un sistema disciplinare idoneo ad irrogare sanzioni, commisurate alla violazione e dotate di deterrenza, applicabili in caso di violazione della regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV e ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma II, lett. e) del d.lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello stesso ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema disciplinare presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto esso verrà azionato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente attivato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Il sistema disciplinare è diretto a sanzionare tutte le infrazioni al Modello, dalla più lieve alla più grave, mediante un sistema di gradualità della sanzione e nel rispetto del principio di proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

Il potere disciplinare di cui al d.lgs. 231/2001 è esercitato secondo le procedure e le modalità previste dal vigente sistema disciplinare, su segnalazione dell'OdV.

In particolare, SELGAS S.r.l. si avvale di un sistema disciplinare che è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari e che individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, nel rispetto delle procedure e di quanto previsto dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

Ai fini dell'applicazione del provvedimento sanzionatorio, saranno presi in considerazione i seguenti

aspetti:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- il comportamento complessivo del dipendente, anche in relazione a eventuali precedenti disciplinari di portata simile;
- le mansioni svolte dal lavoratore e la posizione dello stesso ricoperta;
- il coinvolgimento di altre persone;
- la rilevanza o meno esterna in termini di conseguenze negative per la Società del comportamento illecito.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società stessa ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del Modello.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto contro cui si sta procedendo. Dopo le opportune valutazioni, l'OdV informerà il Consiglio di Amministrazione che darà il via all'*iter* procedurale al fine delle contestazioni e dell'ipotetica applicazione delle sanzioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai

controlli delle procedure e delle decisioni;

- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal modello;
- violare direttamente o indirettamente le disposizioni a tutela del segnalante/ whistleblower di presunti reati e/o irregolarità, in tema di Whistleblowing Policy;
- effettuare con dolo o colpa grave segnalazioni su presunti reati e/o irregolarità di cui si è venuti a conoscenza per ragioni di lavoro, che si rivelino poi infondate;
- porre in essere minacce, ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni dirette od indirette nei riguardi del segnalante/whistleblower o di coloro i quali abbiano collaborato alle attività poste in essere al fine di riscontrare la fondatezza della segnalazione.

12.2. Sanzioni e misure disciplinari

Il Modello costituisce un insieme di regole alle quali i destinatari devono attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni. Tutti i destinatari sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

a) Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei loro riguardi, trova applicazione l'art. 21 del CCNL settore gas-acqua del 10 febbraio 2011, che descrive i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi in base alla loro gravità.

Il Modello realizza, pertanto, un necessario riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previsti dall'apparato sanzionatorio di cui sopra, al fine di ricondurre le eventuali violazioni del Modello stesso nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

SELGAS S.r.l., al fine di effettuare un collegamento diretto tra il sistema disciplinare vigente e quello introdotto ai sensi del d.lgs 231/2001, provvederà con apposito ordine di servizio a comunicare che le inosservanze o violazioni di quanto stabilito nel Modello e nei successivi stati di aggiornamento saranno qualificate, a tutti gli effetti, quali illeciti disciplinari, con la loro conseguente sanzionabilità.

In particolare, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

a) Rimprovero verbale:

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello;

b) Rimprovero scritto:

- nei casi di recidiva delle inosservanze di cui al punto a);
- tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale.

c) Multa non superiore a 4 ore di retribuzione individuale

- mancanze punibili con il rimprovero scritto ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al Personale;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al Personale.

d) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo fino a 5 giorni:

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello che abbiano esposto SELGAS S.r.l. ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi;
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità gravi commesse da altri appartenenti al Personale;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al Personale che siano tali da esporre SELGAS S.r.l. ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi;

e) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 6 fino a 10 giorni

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello che abbiano arrecato danno a SELGAS S.r.l. o l'abbiano comunque esposta a riflessi negativi;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale che siano tali da arrecare danno a SELGAS S.r.l. o da esporla ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi;

f) Licenziamento con o senza preavviso

- comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello e inequivocabilmente diretto

alla commissione di un reato previsto dal d.lgs. 231/2001, tale da comportare la possibile applicazione a carico di SELGAS S.r.l. delle sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire, nell'ipotesi "senza preavviso", nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

b) Sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si procederà al deferimento degli stessi al Consiglio di Amministrazione per l'applicazione dei provvedimenti più idonei in conformità a quanto normativamente previsto, fino al licenziamento per giusta causa senza preavviso nei casi più gravi.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dirigente, all'eventuale esistenza di procedimenti disciplinari a carico, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui SELGAS S.r.l. può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi del d.lgs. 231/2001, a seguito della condotta censurata.

SELGAS S.r.l. provvederà, con lettera integrativa della regolamentazione del rapporto individuale di competenza del Consiglio di Amministrazione e sottoscritta per accettazione, ad esplicitare gli inadempimenti ritenuti rilevanti per l'adozione delle sanzioni disciplinari.

c) Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori o Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative, tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misura più idonee o, nel caso di amministratori, la revoca di deleghe eventualmente conferite.

Il Consiglio di Amministrazione può applicare qualsiasi provvedimento previsto dalla legge, determinato in base alla gravità, alla colpa ed al danno derivante alla Società.

Nei casi più gravi e quando la violazione sia tale da ledere il rapporto di fiducia con la Società, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, qualora le violazioni siano tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede alle ulteriori incombenze previste dalla legge.

SELGAS S.r.l., sin dall'atto della nomina o con atto emesso in corso di mandato e sottoscritto per accettazione, provvederà a rendere obbligatoria l'accettazione del Modello, con le relative sanzioni in caso di mancato rispetto.

d) Misure nei confronti Collaboratori esterni, Professionisti, Consulenti e Partner commerciali

Ai fini di una piena e perfetta efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal d.lgs. 231/2001, sono istituite previsioni a valere a disciplina anche nei rapporti con i collaboratori esterni, professionisti, consulenti e partner commerciali.

Segnatamente, nei contratti stipulati tra SELGAS S.r.l. e tali soggetti dovranno essere inserite specifiche clausole risolutive espresse che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale qualora le controparti tengano comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello e tali da comportare il rischio di commissione dei reati indicati dal d.lgs. 231/2001, salvo ed impregiudicato comunque il diritto di SELGAS di chiedere il risarcimento del danno, qualora la condotta della controparte sia tale da determinare un danno a carico della società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

A tal fine l'OdV concorda con le specifiche funzioni aziendali le opportune modifiche alla modulistica contrattuale e l'aggiornamento della stessa.

L'eventuale mancata inclusione di tali clausole deve essere comunicata dalla Funzione nel cui ambito opera il contratto, con le debite motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

13. Comunicazione e formazione

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di SELGAS S.r.l. garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei dipendenti che dei collaboratori esterni.

Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali, già presenti in azienda o da inserire. Il livello di informazione e formazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse stesse nelle aree di attività a rischio.

Le modalità di comunicazione del Modello devono essere tali da garantirne la piena pubblicità, al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono seguire per adempiere correttamente alle loro mansioni.

L'informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

A tal fine l'adozione del Modello è comunicata ai dipendenti ed ai collaboratori al momento dell'adozione stessa.

L'OdV determina le modalità di attuazione ai soggetti destinatari del Modello esterni alla Società.

Il Modello (parte generale e codice etico) verrà permanentemente inserito sul portale aziendale, dandone idonea comunicazione al personale e preannunciando al contempo specifici corsi di formazione al riguardo.

La Società garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nella disciplina dettata dal Decreto.

14. Whistleblowing Policy

14.1. Premessa

SELGAS S.r.l. nello svolgimento delle sue attività aziendali e nella conduzione degli affari intende promuovere una cultura aziendale contraddistinta dalla correttezza e trasparenza dei comportamenti nonché da un buon sistema di corporate governance.

A tal fine SELGAS S.r.l. riconosce l'importanza di avere una disciplina specifica interna che regoli le segnalazioni di comportamenti illegittimi di cui alla presente policy.

La presente Policy delinea pertanto idonei canali di comunicazione per il ricevimento, l'analisi ed il trattamento delle segnalazioni inerenti comportamenti illegittimi posti in essere all'interno della società.

La presente Policy ha contenuto normativo e vincolante per tutti i destinatari del presente Modello (cfr. par. 9).

Ogni modifica e aggiornamento della Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione di SELGAS S.r.l.

14.2. Fonte normativa

La legge n. 179/2017, legge cd. in materia di whistleblowing ha l'obiettivo di garantire una adeguata tutela ai lavoratori dipendenti che segnalino reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro.

Detto provvedimento ha modificato l'art. 54 bis del TU del pubblico impiego prevedendo che il dipendente che segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'ANAC, o all'autorità giudiziaria le condotte illecite di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere, per motivi collegati alla segnalazione, soggetto a sanzioni, dimensionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposto ad altre misure che abbiano un risvolto negativo sulle condizioni di lavoro.

In particolare tale legge all'art. 2 prevede che detta disciplina si allarghi anche al settore privato, e si rivolga quindi alla tutela di dipendenti o collaboratori, ma anche alle persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione (quindi sia soggetti apicali che sottoposti di cui all'art. 5 co. 1 del D.lgs. n. 231/2001), i quali segnalino illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e di gestione dell'ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

L'allargamento della platea di soggetti obbligati a dotarsi di un sistema di whistleblowing è sancita dall'inserimento dopo il comma 2 dell'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001, dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Secondo tali disposizioni i modelli di organizzazione e gestione dovranno, fra l'altro, prevedere:

- Uno o più canali che consentano, sia ai soggetti apicali che sottoposti di cui all'art. 5 co.1 lett. a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- Almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- Misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

14.3. Obiettivo

L'obiettivo della presente policy è quello di dare diretta attuazione alle previsioni in materia di cd. whistleblowing e quindi di garantire un ambiente di lavoro in cui i dipendenti dell'azienda, ma non solo, possano segnalare comportamenti illegittimi posti in essere all'interno della società.

A tal riguardo SELGAS S.r.l. assicura l'anonimato delle segnalazioni in tema di non conformità a leggi o regolamenti, politiche, norme, protocolli o procedure della società, e in tema di violazione delle disposizioni di cui al presente Modello e al codice Etico, agevolandone l'effettuazione da parte di tutti Destinatari del modello, in modo tale che la stessa SELGAS S.r.l. possa da esse trarne beneficio e allo stesso tempo

intercettare tali comportamenti difforni e porvi puntuale rimedio.

Attraverso il sistema di whistleblowing SELGAS S.r.l. intende garantire e tutelare coloro che in buona fede segnalino non conformità, irregolarità o reati. L'obiettivo è quindi quello di prevenire la realizzazione di irregolarità all'interno della società da una parte, mentre dall'altra è quello di coinvolgere tutti gli Stakeholders, e in generale il pubblico, al fine di contrastare attivamente la non compliance, cioè la non conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative, ai regolamenti, alle procedure ed ai codici di condotta, al modello ed al Codice Etico della società.

In questo senso, l'obiettivo di SELGAS S.r.l. è quello di contrastare ogni comportamento commissivo od omissivo commesso, volto alla violazione delle sopracitate disposizioni, regolamenti, protocolli, procedure e codici, tali da determinare direttamente o indirettamente un danno economico patrimoniale, o di immagine, per la stessa SELGAS S.r.l.

14.4 Segnalazioni

Le sopracitate segnalazioni possono essere effettuate tramite:

- posta interna riservata
- casella di posta elettronica appositamente dedicata e pubblicata sul sito internet della società
- accesso ad apposita piattaforma online (che verrà appositamente predisposta), presente in una nella sezione appositamente dedicata del sito della società

SELGAS S.r.l. garantisce e tutela la riservatezza dell'identità del segnalante/whistleblower per ogni segnalazione pervenuta tramite posta interna riservata, casella di posta elettronica dedicata pubblicata sul sito internet della società o tramite accesso alla piattaforma online.

14.5 Contenuto delle segnalazioni

Le segnalazioni dovranno essere effettuate in buona fede e con responsabilità, e dovranno essere inoltre circostanziate, con informazioni precise e corroborate inoltre da elementi non palesemente infondati e quindi significativi, in modo tale da permettere un rapide ed efficace riscontro, senza la necessità di dover coinvolgere in primis lo stesso segnalante.

A tal fine la segnalazione dovrà preferibilmente avere i seguenti contenuti:

- Generalità del segnalante con indicazione della posizione, funzione o mansione svolta

nell'ambito dell'azienda;

- Chiara ed esaustiva esposizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- Tempo e luogo in cui detti fatti sono stati commessi, se conosciuti;
- Generalità o elementi tali da consentire di identificare coloro i quali abbiano posto in essere i fatti segnalati, se conosciuti;
- Ove presenti, Indicazione di documenti in grado di confermare la fondatezza dei fatti;
- Qualsiasi altra informazione atta a fornire un utile riscontro in merito alla sussistenza dei fatti segnalati;

Segnalazioni manifestamente false o del tutto infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare colui che è segnalato, non solo non verranno prese in considerazione, ma potranno essere passibili di sanzioni disciplinari di cui al presente Modello.

14.6 Gestione delle segnalazioni

La segnalazione pervenuta tramite i tre sopracitati canali, verrà ricevuta dall'Organismo di Vigilanza (in prosieguo OdV).

La gestione della segnalazione verrà trattata nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, con l'effettuazione da parte dell'OdV di ogni attività ritenuta opportuna ai fini della verifica, avviando un'eventuale fase istruttoria, anche con il coinvolgimento del segnalante ove necessario e comunque sempre nel rispetto dei principi di riservatezza e di tutela dell'anonimato del segnalante.

A conclusione delle relative verifiche/istruttorie, ove la segnalazione risulti fondata, l'OdV provvederà a darne comunicazione al CdA, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti che si riterranno opportuni nonché delle eventuali azioni da intraprendere a tutela di SELGAS S.r.l.

Il segnalante potrà chiedere in ogni momento aggiornamenti sulla segnalazione effettuata, tramite l'utilizzo di apposito ticket/codice di ricevuta ricevuto al termine della stessa segnalazione. Con questo ticket/codice di ricevuta lo stesso potrà contattare l'OdV tramite i sopracitati canali.

In ogni caso il l'OdV è tenuto a dare un primo riscontro al segnalante entro 20 gg dalla ricezione della segnalazione.

L'OdV è altresì tenuto a riferire annualmente al CdA sullo stato di tutte le segnalazioni ricevute, con un relativo report.

Tutte le informazioni relative alle segnalazioni sono accessibili solo ai soggetti riceventi, e i dati

personali eventualmente presenti saranno trattati nel rispetto della normativa Privacy vigente (regolamento UE 2016/679).

14.7 Protezione del segnalante

SELGAS S.r.l. non tollera in alcun modo e pertanto vieta qualsiasi minaccia, ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei riguardi del segnalante o di coloro i quali abbiano collaborato alle attività poste in essere al fine di riscontrare la fondatezza della segnalazione.

SELGAS S.r.l., anche nel caso vengano indicate delle generalità, garantisce l'anonimato del segnalante. Essa adotta le opportune misure contro chiunque minacci o ponga in essere atti di ritorsione nei confronti del segnalante.

14.8 Sanzioni disciplinari

Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente policy sono considerate a tutti gli effetti infrazioni disciplinari delle disposizioni del presente Modello e pertanto si applica quanto disposto al paragrafo 12 del presente Modello.

Parte Speciale

1. Introduzione

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera, ha identificato le attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha adottato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le attività sensibili e dei protocolli di prevenzione per ciascuna delle attività a rischio identificate.

2. Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nel paragrafo 9 della Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di controllo di cui al successivo paragrafo 3, i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, riferiti alle varie tipologie di destinatari.

3. Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili di cui ai successivi paragrafi, i protocolli generali di controllo attuano i seguenti principi:

- sono legittimati a trattare con la Pubblica Amministrazione soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello Statuto e nel Codice Etico della Società stessa;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore, e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le

posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;

- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili sono implementate ed attuate procedure e linee guida ed è individuato un Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione a rischio. Il Responsabile interno:
 - può chiedere informazioni e chiarimenti ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi;
 - può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.
- l'accesso ai dati della Società è conforme al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni o integrazioni, anche regolamentari;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della Funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate, nonché al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere beni, servizi o l'immagine della Società devono essere autorizzate, giustificate e documentate;
 - l'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali che disciplinano le attività a rischio - e che costituiscono parte integrante del Modello organizzativo aziendale - diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento.

A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

A.1. Introduzione

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri ente pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, Comuni, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authority, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il cd. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono:

- attività disciplinate da norme di diritto pubblico;
- caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica;
- con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici; i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un ente pubblico, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, di banche, uffici postali, uffici doganali, i membri dei consigli comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.

A.2. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- **Malversazione a danno dello Stato**, previsto dall'art. 316 *bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.
- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**, previsto dall'art. 316 *ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 *bis* c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque

denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

- **Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico**, previsto dall'art. 640, comma 2, n. 1 c.p., e costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**, previsto dall'art. 640 *bis* c.p. e costituito dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
- **Corruzione per l'esercizio della funzione**, previsto dall'art. 318 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, previsto dall'art. 319 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.
- **Corruzione in atti giudiziari**, previsto dall'art. 319 *ter*, comma 2 c.p. e costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità**, previsto dall'art. 319 *quater* c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**, previsto dall'art. 320 c.p., e costituito dalla condotta di cui all'art. 319 c.p. qualora commessa dall'incaricato di un pubblico servizio, nonché da quella di cui all'articolo 318 c.p., qualora l'autore, che sia persona incaricata di pubblico servizio, rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. (**pene per il corruttore**), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319 *ter* e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- **Istigazione alla corruzione**, previsto dall'art. 322 c.p. e costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo

ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

- **Corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**, previsto dall'articolo 322 *bis* c.p., ed ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni di cui agli artt. 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Considerata la natura giuridica di SELGAS devono essere esclusi come anche solo astrattamente ipotizzabili i reati contro la Pubblica Amministrazione che richiedono, sotto il profilo del soggetto attivo del reato, la qualifica di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servizio e di esercente un servizio di pubblica necessità. Mai, infatti, i soggetti apicali e/o dipendenti di SELGAS assumono, per l'effettiva e specifica attività svolta nei diversi settori di riferimento, tale qualifica.

Diversa è, invece, la rilevanza dei comportamenti che possono integrare i reati di istigazione alla corruzione (322 c.p.), corruzione attiva per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.), corruzione attiva per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.), corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.). In tali ipotesi, infatti, le fattispecie corruttive / induttive prevedono espressamente la punibilità, oltre che del soggetto qualificato, anche del soggetto privato che dà o promette denaro o altra utilità al soggetto pubblico, per attività connesse alla sua funzione.

A.3. Attività sensibili

La Società ha individuato le attività sensibili e strumentali, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

- Attività di pubbliche relazioni con i rappresentanti della PA;
- Negoziazione dei contratti quadro con soggetti pubblici (es. Consorzio Comuni);
- Gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti/convenzioni;
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività;
- Gestione delle verifiche ispettive da parte di autorità pubbliche (ad es. Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, GdF, Agenzia delle Dogane, ecc.);
- Attività di recupero crediti vantati nei confronti della PA;
- Gestione del contenzioso fiscale con l'amministrazione finanziaria, anche tramite professionisti esterni;
- Gestione dei reclami da parte della PA;
- Partecipazione ad attività ed eventi di carattere pubblico / istituzionale;
- Gestione delle risorse finanziarie;
- Gestione e controllo di note spese e spese di rappresentanza;
- Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali;
- Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni di beni;
- Gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori (beni di consumo; acquisti tecnici per la realizzazione di investimenti anche tramite gara; acquisti di servizi quali ad es. manutenzioni, smaltimento rifiuti,

pulizia, logistica, ecc.);

- Conferimento e gestione delle consulenze;
- Selezione, affidamento e gestione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi e lavori;
- Gestione degli adempimenti normativi, amministrativi e societari (es. *privacy*, sistema telematico, ecc.);
- Negoziazione e vendita di gas a clienti idonei (Comuni, ospedali, ecc.).

A.4. Protocolli di prevenzione

Obiettivo della Parte Speciale è che tutti i “Destinatari”, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti negli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo a carico degli amministratori, dirigenti e dipendenti di SELGAS, in via diretta, nonché, in via indiretta, a carico dei collaboratori esterni e Partner di:

1. stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure interne che disciplinano l’attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
2. instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico dei “Destinatari” come sopra individuati di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto, conseguentemente, divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari, italiani o stranieri;
- b) offrire o promettere, direttamente o indirettamente o per il tramite di interposta persona, denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, esercitare illecite pressioni, promettere qualsiasi servizio o

prestazione rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani od esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a soggetti incaricati di pubblico servizio, ovvero a loro parenti o conviventi, allo scopo di indurre al compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio o, comunque, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. I "Destinatari" che ricevano richieste, esplicite od implicite, di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti appartenenti alla P.A. dovranno immediatamente sospendere ogni rapporto con essi ed informare per iscritto il Consiglio di Amministrazione o il superiore gerarchico e l'Organismo di Vigilanza. In ogni caso, gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e le relative spese devono essere documentate e sempre autorizzate, in modo tale da consentire all'OdV le opportune verifiche.

- c) accordare altri benefici o vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore di eventuali Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- e) riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione ai tipo di incarico da svolgere;
- f) ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura. I "Destinatari" che ricevano omaggi o vantaggi di altra natura sono tenuti a darne comunicazione all'OdV che ne valuta la correttezza, in base alla normale prassi commerciale e di cortesia, e provvede a far comunicare a chi ha elargito tali omaggi la politica di SELGAS in materia.
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad enti pubblici, nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da enti pubblici, nazionali o comunitari, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. SELGAS non inizierà o proseguirà nessun rapporto con amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori esterni o Partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi o dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera;
2. i rapporti nei confronti della P.A. per le aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito Responsabile Interno (che coinciderà con il c.d.

responsabile del procedimento) per ogni operazione svolta nelle aree di attività a rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'operazione;
 - è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la P.A. nell'ambito dei procedimenti da espletare;
 - è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza.
3. di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
 4. gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti dal Responsabile del Servizio ed autorizzati, a secondo dell'importo, dall'Amministratore Delegato o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 5. nessun tipo di pagamento può esser effettuato o incassato in *cash* o in natura;
 6. le dichiarazioni rese ad enti pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto circa la loro specifica utilizzazione;
 7. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti da enti pubblici, nazionali o comunitari) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali irregolarità riscontrate all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi gestionali delle risorse finanziarie esistenti, indicando al Consiglio di Amministrazione, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e prevenzione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

B. [Delitti informatici e trattamento illecito di dati – Reati in materia di violazione del diritto d'autore](#)

B.1. Reati applicabili in materia di reati informatici (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001)

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti informatici:

- **Falsità in documenti informatici**, previsto dall'art. 491 *bis* c.p., costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un “documento informatico avente efficacia probatoria”, ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per “documento informatico” si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale ai documenti informatici aventi efficacia probatoria). Le norme su cui ha effetto l'estensione prevista dall'art. 491 *bis* c.p. sono numerose e complesse (dall'art. 476 all'art. 491 c.p.). Tra esse, tuttavia, assumono un'importanza sicuramente prevalente le fattispecie di c.d. falso materiale e di c.d. falso ideologico. Si configura un reato di falso materiale quando un pubblico ufficiale (art. 476 c.p.) o un privato cittadino (art. 482 c.p.) forma un atto falso ovvero altera un atto vero. Si configura invece un reato di falso ideologico nel caso in cui un pubblico ufficiale, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (art. 479 c.p.). Il privato cittadino è punito a titolo di falso ideologico quando attesta a pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (art. 483 c.p.) ovvero quando, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri danno, abusa di foglio firmato in bianco, scrivendovi un atto produttivo di effetti giuridici diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.
- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**, previsto dall'art. 615 *ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo. La norma è posta a tutela della c.d. riservatezza informatica o, secondo alcuna giurisprudenza, del c.d. domicilio informatico. Attraverso le misure di sicurezza (che, secondo la giurisprudenza, possono essere sia fisiche che logiche) poste a tutela della singola postazione informatica ovvero della rete informatica o telematica, il titolare del sistema informatico manifesta il c.d. *ius excludendi alios*, ovvero il diritto di negare, a terzi

non autorizzati, l'utilizzazione della macchina o la connessione al sistema informatico. Il parallelismo con il domicilio fisico ha riscosso particolare fortuna: come è punito chi si introduce in una privata dimora o nelle sue pertinenze senza il consenso di chi ha il diritto di escluderlo (sia esso il proprietario o l'utilizzatore), così è punito chi si introduce negli altrui sistemi informatici, senza il consenso di chi vanta, su quei medesimi sistemi, un diritto di filtrare gli utenti. L'art. 615 *ter* c.p. è fattispecie penale applicabile nel caso di azioni di *hackeraggio* o di *crackeraggio*.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici**, previsto dall'art. 615 *quater* c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno. Si tratta di un delitto evidentemente prodromico rispetto al reato di cui all'art. 615 *ter* c.p. Questa ultima norma – come illustrato sopra – punisce chi ha effettuato un accesso abusivo ad un altrui sistema informatico; mentre l'art. 615 *quater* c.p. appresta una tutela anticipata sanzionando chi, con l'evidente finalità di facilitare o compiere un accesso abusivo a sistema informatico, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi aventi la specifica finalità di consentire l'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. Ad esempio, sarà punibile ai sensi dell'art. 615 *quater* c.p. chi diffonda o consegna a terzi (in rete o brevi manu) il codice PIN che consente di operare con una tessera bancomat; gli *user-name* e le *password* che permettono di movimentare somme di denaro a mezzo *home banking*; le credenziali di accesso ad un sito di acquisti o vendite *on line*.
- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**, previsto dall'art. 615 *quinqüies*, che sanziona chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento. Si tratta di una condotta prodromica rispetto al danneggiamento vero e proprio, tant'è che la pena è inferiore: il legislatore ha ritenuto che attendere la verifica dell'effettivo evento lesivo per comminare la sanzione possa, in qualche modo, vanificarne l'utilità. Di qui l'anticipazione della soglia di rilevanza penale: ribadita la sanzione per chi effettivamente danneggia un sistema informatico o telematico, il codice penale non rinuncia a sanzionare anche chi tiene un comportamento che, comunque, è diretto in modo non equivoco al danneggiamento.
- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**,

previsto dall'art. 617 *quater*, che punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni. La ragione della norma risiede nella tutela del diritto alla segretezza ed alla integrità delle comunicazioni.

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**, previsto dall'art. 617 *quinquies*, che sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi. Valgano le considerazioni che si sono fatte sopra in relazione agli artt. 615 *quater* e *quinquies* c.p.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**, previsti dall'art. 635 *bis*, *ter*, *quater* e *quinquies*, c.p. Il c.d. danneggiamento informatico, fino al 2008, era sanzionato da un'unica norma, l'art. 635 *bis* c.p., che sanzionava chi "distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui". Come accennato, nel 2008 la L. n. 48 ha abrogato l'art. 635 *bis* sostituendolo con altre quattro norme:

a) l'art. 635 *bis* c.p. punisce ora il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ad uso privato;

b) l'art. 635 *ter* c.p. punisce il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;

c) l'art. 635 *quater* c.p. punisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici ad uso privato;

d) l'art. 635 *quinquies* c.p. punisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Tutte quattro le norme sono richiamate dall'art. 24 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 e quindi, nel caso in cui uno dei descritti illeciti sia commesso da soggetto appartenente a SELGAS (che si trovi in posizione apicale o sottordinata) può aversi una responsabilità della Società stessa. Mentre la norma sull'accesso abusivo sanziona semplicemente chi si introduce in un sistema informatico, a prescindere dal fatto che questa condotta rechi o meno un danno al sistema informatico stesso (si pensi, ad esempio, ad un fenomeno di spionaggio industriale, che può essere perpetrato anche senza il danneggiamento del sistema), gli artt. 635 *bis*, *ter*, *quater* e *quinquies* riguardano, invece, proprio la condotta di chi, indipendentemente dall'abusività dell'accesso, danneggia il sistema, alterandone il funzionamento. L'esempio più classico è quello dei virus informatici, che, solitamente trasmessi con strumenti auto-replicanti, fanno compiere al sistema azioni pregiudizievoli, con ciò danneggiandolo.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**, prevista dall'art. 640 *ter* c.p. Il suddetto reato è previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001, dedicato ai reati contro la Pubblica

Amministrazione, anziché nell'art. 24 bis del Decreto, dedicato ai reati informatici. *Ratione materiae*, si è però preferito affrontarne l'analisi in questa Parte Speciale. Tale ipotesi di reato sanziona chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema ovvero se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

B.2. Reati applicabili in materia di tutela del diritto d'autore (art. 25 *novies* D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25 *novies* richiama la L. n. 633/1941, contenente la disciplina organica del diritto d'autore (c.d. LDA). Le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- **Art. 171 della L. n. 633/1941:** racchiude le sanzioni penali residuali. In applicazione del principio di specialità, se il fatto concreto può essere sussunto in una delle fattispecie di cui all'artt. 171 *bis* o 171 *ter*, l'art. 171 non può trovare applicazione.
- **Art. 171, comma 1, lettera a-bis) e comma 3 della L. n. 633/1941:** L'art. 171, comma 1, lett. *a-bis*) LDA., sanziona chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. Si tratta, in sostanza, del diffuso fenomeno della condivisione in rete di materiale protetto dalla normativa sul diritto d'autore. Il comma 3 del medesimo art. 171 si occupa di ipotesi più specifiche di violazione del diritto d'autore.
- **Art. 171 *bis* della L. n. 633/1941:** sanziona una vasta serie di comportamenti, essendo posto a presidio dei programmi informatici. In particolare, è prevista una sanzione penale per chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì sanzionato chi duplica, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Altri fatti aventi rilevanza penale sono previsti al comma 2 del medesimo articolo, in relazione a: trasferimento, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, estrazione o reimpiego, vendita o concessione in locazione di banche dati.
- **Art. 171 *ter* della L. n. 633/1941:** si occupa di tutelare le opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o

audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento. È sanzionata praticamente ogni condotta di illecita duplicazione o diffusione.

- **Art. 171 septies della L. n. 633/1941:** prevede una sanzione per i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi. È altresì sanzionato chi dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181 bis, comma 2 LDA in materia di SIAE.
- **Art. 171 octies della L. n. 633/1941:** sanziona chiunque, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

B.3. Attività sensibili

La Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti informatici previsti dall'art. 24 bis del Decreto e alcuni dei reati in materia di violazione del diritto di autore di cui all'art. 25 novies:

- a) scorretto uso di personal computer affidato all'utente;
- b) scorretto uso di dispositivi hardware o software della Società o personali;
- c) scorretto uso della rete della Società;
- d) scorretto uso della posta elettronica;
- e) scorretto uso della rete internet e dei relativi servizi;
- f) scorretto uso di credenziali di accesso alla rete;
- g) indebita duplicazione o copiatura di opere intellettuali protette dal diritto d'autore;
- h) usurpazione di un titolo di proprietà industriale.

B.4. Protocolli di prevenzione

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi

individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- b) violare i principi e le procedure interne per l'accesso e l'utilizzo dei servizi informatici, telematici e telefonici della rete;
- c) compiere qualunque tipo di operazione che rechi rischio per la sicurezza della rete informatica della Società.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo, a carico degli organi statutari della Società, dipendenti e consulenti di:

- tenere un comportamento corretto, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure interne, in tutte le attività che importino l'uso dei sistemi informatici (compresi gli strumenti di posta elettronica e l'accesso ad internet);
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità dei sistemi informatici, a tutela dei dati personali e a tutela del diritto d'autore;
- assicurare il regolare funzionamento dei sistemi informatici, attenendosi alle procedure impartite ed agevolando ogni forma di controllo interno;
- dare seguito con tempestività alle prescrizioni impartite in materia di uso dei sistemi informatici.

La Società si impegna a redigere, anche con la supervisione dell'OdV, un regolamento per l'accesso e l'utilizzo dei servizi informatici, telematici e telefonici della rete, in ossequio ai seguenti principi:

- rispettare le norme penali, civili e amministrative disciplinanti le attività e i servizi che si svolgono nella rete;
- non commettere abusi e non violare i diritti degli altri utenti e dei terzi;
- assumere la totale responsabilità delle attività svolte tramite la rete stessa;
- mantenere in efficienza e in buono stato la posizione assegnata o concessa in uso, attuando tutto il possibile per proteggere macchinari e *software* da danneggiamenti accidentali o colposi;
- conservare ed utilizzare le credenziali fornite (*utente–password*) per uso esclusivamente personale; il titolare è responsabile delle attività svolte tramite le stesse.
- utilizzare la rete per scopi compatibili con le finalità e l'attività svolta dalla Società; in particolare, dovrà essere fatto divieto di conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne od esterne della Società:
 - per commettere attività che violino la riservatezza di altri utenti o di terzi;

- per attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete o ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per gli altri utenti;
- per attività che distraggano risorse (persone, capacità, elaboratori);
- per attività che provochino trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, basi dati, etc.) proprietarie;
- per attività che violino le leggi a tutela delle opere dell'ingegno;
- dovrà inoltre essere vietato usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentono di restare anonimi.

C. Reati contro l'industria e il commercio

C.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati contro l'industria e il commercio:

- **Turbata libertà dell'industria e del commercio**, previsto dall'art. 513 c.p., e costituito dalla condotta di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza**, previsto dall'art. 513 bis c.p., e costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- **Frodi contro le industrie nazionali**, previsto dall'art. 514 c.p., e costituito dalla condotta di chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale;
- **Frode nell'esercizio del commercio**, previsto dall'art. 515 c.p. e costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

C.2. Attività sensibili

I principali processi sensibili che SELGAS ha individuato al proprio interno, in relazione ai delitti contro l'industria e il commercio prima individuati, sono:

- a) negoziazione e vendita di gas e di energia elettrica;
- b) gestione commerciale, marketing e pubblicità.

C.3. Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello, al fine di evitare condotte che possano integrare il reato contro l'industria e il commercio, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi della legge, delle procedure aziendali, del presente Modello e del Codice Etico.

Inoltre, tutti i destinatari del Modello, sono tenuti ad osservare i seguente principi generali di comportamento:

- è fatto divieto di porre in essere comportamenti tali da far sì che siano negoziati e/o venduti gas ed

energia elettrica con caratteristiche differenti (qualità, quantità e prezzo) rispetto a quanto rappresentato agli utenti sia attraverso campagne pubblicitarie sia in fase di definizione del contratto.

- omettere lo svolgimento di attente analisi di mercato e di concorrenza, in termini di esistenza di tutele industriali, al fine di evitare l'integrazione delle fattispecie di reato oggetto di esame;
- è fatto divieto di ricorrere a mezzi fraudolenti (atti di concorrenza sleale art 2598 c.c.) quali: pubblicità menzognera, pubblicità denigratoria, uso di altrui marchi registrati, concorrenza parassitaria; boicottaggio; storno di dipendenti, rifiuto di contrattare, inserimento nel codice sorgente del proprio sito Internet di parole chiave direttamente riferibili alla impresa o prodotto di un concorrente.

D. Reati societari

D.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati societari:

- **False comunicazioni sociali**, previsto dall'art. 2621 c.c. e dall'art. 2622 c.c. (nel caso in cui l'agente appartenga a società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea) che si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla Società per conto di terzi. Per le sole false comunicazioni sociali, ai sensi dell'art. 2621 bis, richiamato dallo stesso art. 25 ter, lett. a bis) del D. Lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita nel caso in cui i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. La stessa pena si applica quando, salvo che non costituiscano più grave reato, i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non sono soggette alle disposizioni in materia di fallimento e di concordato preventivo (secondo i limiti posti dall'art. 1 del R. D. n. 267/1942). In tale ipotesi il delitto è procedibile unicamente a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
- **Impedito controllo**, previsto dall'art. 2625 c.c., che sanziona gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali quando da tale condotta derivi un danno ai soci. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF.
- **Indebita restituzione dei conferimenti**, previsto dall'art. 2626 c.c., che sanziona la condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, previsto dall'art. 2627 c.c., che sanziona la condotta

degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Ai sensi del secondo comma dell'art. 2627 c.c., la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante**, previsto dall'art. 2628 c.c., che sanziona la condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori**, previsto dall'art. 2629 c.c., che sanziona gli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
- **Formazione fittizia del capitale**, previsto dall'art. 2632 c.c., che sanziona la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.
- **Corruzione tra privati**, previsto dall'art. 2635 c.c., e **Istigazione alla corruzione tra privati** (prevista dall'art. 2635bis c.c., che, sanziona, in generale, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. È prevista una pena meno grave se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità della Società, tuttavia, scatta solo per l'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c., il quale prevede che «chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste». In sostanza sarà responsabile ex D. Lgs. n. 231/2001 l'ente cui appartiene, come apicale o

sottoposto, il soggetto “corruttore” e non l’ente cui appartiene, come apicale o sottoposto, il “corrotto”. Il D.Lgs. 38/2017 ha introdotto l’art. 2635 bis cc, istigazione alla corruzione tra privati, che sanziona chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

- **Illecita influenza sull’assemblea**, previsto dall’art. 2636 c.c., che sanziona chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- **Aggiotaggio**, previsto dall’art. 2637 c.c., che sanziona chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
- **Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**, previsto dall’art. 2638 c.c., che sanziona la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di Società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di Società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

D.2. Attività sensibili

I principali processi sensibili che SELGAS ha individuato al proprio interno con riferimento ai reati societari sono:

- Attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci ed in altri documenti d'impresa;
- Aggiornamento e tenuta dei libri sociali obbligatori;
- Rapporti con i Soci, con la società di revisione e con il Collegio Sindacale;
- Rapporti con enti pubblici che svolgono attività pubbliche di vigilanza (ad esempio ARERA);
- Gestione dei rapporti e delle operazioni infragruppo;
- Gestione delle risorse finanziarie;
- Gestione e controllo delle note spese e spese di rappresentanza;
- Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali;
- Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni di beni;
- Gestione degli strumenti derivati;
- Gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori (beni di consumo; acquisti tecnici per la realizzazione di investimenti anche tramite gara; acquisti di servizi quali ad es. manutenzioni, smaltimento rifiuti, pulizia, logistica, ecc.);
- Conferimento e gestione delle consulenze;
- Selezione, affidamento e gestione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi e lavori;
- Gestione degli adempimenti normativi, amministrativi e societari (es. *privacy*, sistema telematico, ecc.);
- Gestione delle operazioni straordinarie;
- Gestione dell'informazione e della documentazione d'impresa anche attraverso la gestione dei sistemi informatici.

D.3. Protocolli di prevenzione

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei "Destinatari" di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del d.lgs. 231/2001);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei "Destinatari" di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato, nonché di prevenire e reprimere qualsiasi forma di destabilizzazione patrimoniale del sistema bancario;
5. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
 - b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- con riferimento al precedente punto 2:
 - a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle qui di seguito descritte;
 - b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - c) acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;

- d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - e) procedere a formazione od aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
 - f) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- con riferimento al precedente punto 3:
 - a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della Società di revisione;
 - b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- con riferimento al precedente punto 4:
 - a) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo (price sensitivity), ed in particolare:
 - diffusione di notizie false, ma dotate di particolare credibilità, e quindi idonee a condizionare il prezzo di uno strumento finanziario (c.d. Information based manipulation);
 - compimento di operazioni di carattere simulato tali da ingenerare l'apparenza di trasferimenti effettivi di strumenti finanziari, ma privi in realtà di effetti giuridici, creando la fallace impressione di un mercato attivo (c.d. Action based manipulation);
 - reali scambi sul mercato, ma condotti con l'intenzione speculativa di liberarsi degli strumenti finanziari al momento opportuno, arrecando così dei danni sia ai precedenti possessori che a quelli che hanno acquistato a seguito della manipolazione (c.d. Trade based manipulation);
 - acquisto di rilevanti quantità di strumenti finanziari tali da consentire all'agente di intervenire a suo piacimento sul loro valore, senza utilizzare strumenti ingannatori (c.d. Corner and Squeeze);
 - b) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di

carattere fraudolento o ingannatorio, idonei a disseminare sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;

- con riferimento al precedente punto 5:
 - a) omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale (ARERA), nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
 - b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
 - c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

D.4. Presidi attuativi

Di seguito si provvedono ad indicare i principi applicativi dei comportamenti di cui sopra in relazione alle diverse tipologie dei reati societari, che SELGAS S.r.l. si impegna ad attuare con apposite procedure e/o pratiche operative.

D.4.1. Falsità in comunicazioni e relazioni

La redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione deve essere elaborata in base alle specifiche procedure aziendali, che devono prevedere:

- la chiara determinazione dei dati ed informazioni che ciascuna funzione deve fornire, attraverso i suoi responsabili, per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica della consegna dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte alle funzioni responsabili;
- la trasmissione di dati od informazioni al Servizio responsabile (il Servizio Bilancio e Contabilità) attraverso il sistema informatico, che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- la tempestiva messa a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della bozza del bilancio e della relazione della società di revisione sul medesimo, e la predisposizione o conservazione di idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti;
- riunioni tra la Società di revisione ed il Collegio Sindacale, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio;

- un programma di informazione e formazione rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nell'elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio.

Ad integrazione delle procedure aziendali esistenti, si propone l'attuazione dei seguenti presidi:

1. programma di informazione e formazione rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nell'elaborazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali in relazione alle tipologie di reato per le quali il d.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa della Società, in aggiunta a quella personale dell'autore del reato;

2. obbligo per i responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi che costituiscano il risultato di un'operazione di stima e/o valutazione;

3. procedura che preveda almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra la Società di revisione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio;

4. comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle valutazioni che conducono alla scelta della Società di revisione, in base non solo all'economicità dell'incarico, ma anche in base a criteri fondati sulla professionalità e l'esperienza nel settore;

5. comunicazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico conferito o che si intenda conferire alla Società di revisione diverso da quello concernente la certificazione del bilancio.

D.4.2 Tutela del capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, quelle di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale devono essere svolte nel rispetto della normativa societaria e delle procedure interne esistenti.

In particolare, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi:

1. programma di formazione periodica di amministratori sulle fattispecie e modalità di realizzazione dei reati societari a tutela del capitale sociale sanzionati dal Decreto con la responsabilità amministrativa della Società;

2. informativa preventiva all'Organismo di Vigilanza su ciascuna iniziativa/proposta proveniente dal Consiglio di Amministrazione di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione;

3. informativa successiva all'Organismo di Vigilanza sulle operazioni di cui al punto precedente, al fine di consentire il rispetto della normativa societaria e delle procedure interne;

4. previsione di riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della normativa societaria, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti, da parte degli amministratori, del management e dei dipendenti;

5. disposizioni relative alla destinazione degli utili alle riserve obbligatorie per legge.

D.4.3 Tutela del regolare funzionamento della Società

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali e della società di revisione, in attuazione dei principi di comportamento previsti al punto 3 del paragrafo D.4, si prevedono i seguenti presidi:

1. la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consiglio di Amministrazione, o sui quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere ai sensi di legge;

2. la messa a disposizione del Collegio Sindacale dei documenti sulla gestione della società per le verifiche periodiche;

3. introduzione di regolamenti interni contenenti la disciplina delle modalità di esecuzione del controllo da parte del Collegio Sindacale e della Società di revisione;

4. previsione di riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale, la Società di revisione e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della normativa societaria e delle procedure aziendali interne, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti, da parte degli amministratori, del management e dei dipendenti.

D.4.4 Tutela delle funzioni di vigilanza

Con riferimento alle attività della Società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative di settore, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza dovranno essere svolte in base a procedure formalizzate, contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti;
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

I principi posti a fondamento di tali procedure dovranno essere:

1. l'esigenza di assicurare la dovuta qualità e tempestività delle comunicazioni alle autorità di vigilanza;
2. l'attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa di settore;
3. che le predette attività ed i processi decisionali posti a base delle stesse siano supportate da un sistema informativo affidabile e da controlli interni efficaci, tali da garantire l'attendibilità delle informazioni fornite alle autorità di vigilanza;
4. l'adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
5. nel corso dell'attività ispettiva deve essere prestata, da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate, la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, ed in particolare devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;
6. l'istituzione, per serie omogenea di operazioni di comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza, di trasmissione alle stesse di documenti e di ispezioni eseguite da incaricati delle autorità, di un Responsabile della comunicazione, della trasmissione o dell'ispezione, il quale curerà la regolare esecuzione dei singoli adempimenti della procedura e la relativa documentazione delle attività poste in essere. Tale documentazione dovrà essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, per le verifiche periodiche da effettuarsi da parte di quest'ultimo.
7. la predisposizione, da parte di ogni responsabile di cui al punto precedente, di un report annuale sui rapporti con l'autorità di vigilanza di competenza, da trasmettere all'Organismo di vigilanza e, su richiesta di quest'ultimo, anche rapporti specifici su particolari e rilevanti comunicazioni o ispezioni delle autorità.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

a) con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, in ragione della circostanza che il bilancio di SELGAS S.r.l. è certificato da una società di revisione:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti opportuni o necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte della Società di revisione dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti da SELGAS
- b) con riferimento alle altre attività a rischio:
- verifiche periodiche sul rispetto della normativa societaria e delle procedure interne;
 - monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza dovrà riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti emergessero elementi che facciano ritenere, attraverso la violazione dei principi e presidi contenuti nella presente Parte Speciale, la commissione o il tentativo di commissione di un reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale, per l'adozione dei provvedimenti opportuni e/o necessari.

E. Abusi di mercato

E.1. Reati applicabili

I reati e gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187 bis TUF) e di manipolazione del mercato (artt. 185 e 187 ter TUF) si riferiscono esclusivamente a condotte di abuso di mercato relative a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nonché a qualunque altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea. In particolare, i reati applicabili sono:

- **Abuso di informazioni privilegiate**, previsto dall'art. 184 TUF e costituito dalla condotta (punita anche con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 187 *bis* TUF) di chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, o a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose:
 - acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate.
- **Manipolazione del mercato**, previsto dall'art. 185 TUF e costituito dalla condotta (punita anche con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 187 *ter* TUF) di chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

La manipolazione di mercato si distingue, in particolare, dall'abuso di informazioni privilegiate in quanto la condotta del soggetto attivo incide sul mercato compromettendone l'efficienza, non a causa dell'abuso di informazioni privilegiate la cui disponibilità lo pone in vantaggio rispetto ad altri investitori, ma in quanto, immettendo nel mercato dati falsi o fuorvianti, si condizionano le scelte dei risparmiatori.

La Legge Comunitaria del 2004 ha introdotto, in tale materia, il sistema del c.d. "doppio binario": alle ipotesi penali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (artt. 184 e 185 TUF), si sommano ipotesi di illecito amministrativo per gli stessi reati (artt. 187 bis e 187 ter TUF). Le prime vengono accertate e sanzionate dalla magistratura penale, le seconde direttamente ed autonomamente dalla

Consob.

La Società, anche con riferimento a tali ipotesi di illecito amministrativo ed in aggiunta alla responsabilità personale dell'autore dell'illecito, potrà essere dichiarato responsabile - in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 187 quinquies TUF – per gli illeciti commessi nel suo interesse o vantaggio da soggetti apicali o sottoposti.

Le definizioni degli illeciti amministrativi relativi all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato riprendono quelle delineate nelle rispettive fattispecie penali, ma hanno una portata più ampia ed inoltre se ne distinguono richiedendo, quale elemento soggettivo, anche la sola colpa e non necessariamente il dolo.

Nell'ambito delle condotte di *insider trading* rilevano soprattutto i casi in cui la Società, e per essa i suoi rappresentanti - membri degli organi di indirizzo e controllo, mandatarî – vengano a conoscenza di informazioni privilegiate in ragione del possesso da parte della Società stessa di una partecipazione nel capitale sociale di società quotate. Oltre a ciò, soggetti apicali o sottoposti, entrati in possesso per qualsiasi ragione (in modo lecito o illecito) di informazioni - che abbiano le caratteristiche di precisione, riservatezza e price sensitive indicate all'art. 181 TUF – potrebbero metterle a disposizione della Società per l'acquisto, la vendita o la realizzazione di altre operazioni, direttamente o indirettamente, su strumenti finanziari con il patrimonio della Società.

Ovviamente, perché si possa realizzare il presupposto della responsabilità della Società è necessario che i reati di *market abuse* comportino un interesse o vantaggio per la Società stessa e, quindi, in concreto, possono attuarsi esclusivamente con la realizzazione di operazioni speculative basate sullo sfruttamento dell'informazione comunque ottenuta.

E.2. Attività sensibili

I processi sensibili nell'ambito delle attività disciplinate dalle norme in materia di *market abuse* possono così identificarsi:.

- Investimenti finanziari e gestione del patrimonio della Società;
- Acquisizione, vendita o altre operazioni relative a strumenti finanziari sui mercati regolamentati;
- Gestione delle informazioni privilegiate;
- Gestione delle attività di *trading*;
- Gestione delle operazioni straordinarie.

E.3. Protocolli di prevenzione

Gli organi statuari e tutti gli altri soggetti, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle

proprie funzioni, non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato ed illecito amministrativo in materia di *market abuse*.

Tutti i destinatari della presente Parte speciale, oltre a rispettare i divieti già indicati in materia di aggio, devono:

- eseguire operazioni di investimento o disinvestimento in strumenti finanziari nel pieno rispetto della normativa vigente, secondo scelte razionali e senza trarre vantaggio da informazioni privilegiate cui si accede;
- mantenere riservati i documenti e le informazioni *price sensitive* acquisite a causa e nello svolgimento dei loro compiti e funzioni, rispettando le procedure interne in materia di trattamento delle informazioni riservate e informativa al mercato, al fine di evitare illecite asimmetrie informative.

Al fine del rispetto di quanto sopra, SELGAS fa espresso divieto di :

- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- diffondere mediante internet o altro mezzo di comunicazione informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano in grado di fornire indicazioni false o fuorvianti relative a strumenti finanziari;
- avvalersi di informazioni privilegiate, pertanto riservate e non disponibili al pubblico, al fine di acquistare, vendere o compiere (anche per interposta persona) ovvero di consigliare ad altri il compimento di operazioni su strumenti finanziari;
- comunicare o concorrere nella comunicazione a terzi di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti di società Emittenti (clienti-fornitori-partner) in ragione della propria posizione, salvo il caso in cui tale comunicazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali, qualora tale comunicazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire vantaggio alla società;
- raccomandare o concorrere nel raccomandare o indurre terzi, sulla base di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti di società Emittenti (clienti-fornitori-partner) in ragione della propria posizione, ad effettuare operazioni di acquisto, vendita o operazioni di altro genere su strumenti finanziari, qualora la realizzazione di tali operazioni sia volta a favorire o comunque a far conseguire vantaggio alla società.

F. Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

F.1. Reati applicabili

L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *septies* che aggiunge all'elenco degli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Successivamente il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) ha profondamente riordinato le molteplici fonti normative previgenti in materia. In relazione alla responsabilità amministrativa di cui al d.lgs. 231/2001, l'art. 300 del Testo Unico ha modificato l'art. 25 *septies*, lasciando sostanzialmente immutata l'individuazione delle fattispecie penali che costituiscono reati presupposto; l'art. 30, inoltre, ha esplicitato le caratteristiche che deve presentare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine della prevenzione dei reati in esame.

Finalità delle citate disposizioni è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione alla recrudescenza degli incidenti sul lavoro ed alla esigenza di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e della sicurezza degli ambienti di lavoro.

Le condotte punite dagli art. 589 e 590 c.p. consistono nel cagionare per colpa, rispettivamente, la morte oppure una lesione, dalla quale derivi una malattia, nel corpo nella mente, grave o gravissima.

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a quaranta giorni, oppure un indebolimento permanente di un senso o di un organo. Per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo, o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi dell'art. 25 *septies* entrambe le condotte devono essere caratterizzate, sul piano dell'elemento soggettivo, dalla cd. colpa specifica, e cioè dalla violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. A tal proposito vengono in considerazione molteplici disposizioni, ora in gran parte confluite nel Testo Unico n. 81/2008, a seguito dell'abrogazione da parte del medesimo di varie leggi speciali previgenti quali, fondamentalmente, il D.P.R. 547/1955 in tema di prevenzione degli infortuni, il D.P.R. 303/1956 che disciplinava l'igiene del lavoro, il D.Lgs. 626/1994 relativo alle norme generali sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il D.Lgs. 494/1996 in tema di sicurezza dei cantieri. A completamente del corpo normativo delineato dalle specifiche misure di prevenzione prescritte dalle leggi in materia si colloca, poi, la più generale previsione di cui all'art. 2087 c.c., in base alla quale il datore di lavoro deve adottare le misure che, secondo le particolarità del

lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

L'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25 septies Decreto, deve pertanto essere individuato nella mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

Con l'introduzione dell'art. 25 septies del Decreto il legislatore ha ampliato la casistica dei cd. reati presupposto per scoraggiare qualsiasi politica gestionale diretta a limitare la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'ambito delle aziende.

L'intervento normativo risulta particolarmente rilevante perché, per la prima volta, viene prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa.

Ciò comporta la necessità di coordinare la norma con l'art. 5 del Decreto, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'interesse o vantaggio per l'ente che sembrerebbe risultare incompatibile con i reati di natura colposa, proprio perché non è configurabile rispetto ad essi una finalizzazione soggettiva dell'azione.

In considerazione della finalità voluta dal legislatore, deve ritenersi che la mancata adozione di misure e prevenzione antinfortunistiche sia considerata, *in re ipsa*, un vantaggio economico per l'ente che può essere rinvenuto nel risparmio di costi o di tempi.

Da qui la consapevolezza del rischio concreto, anche sotto il profilo economico, che il Decreto rappresenta nel caso in cui si verificano i fatti di cui trattasi, perché tali ipotesi di reato possono, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali.

In relazione alla specifica materia, il modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 non può che essere collegato alle normative di cui al T.U. 81/2008 e ss.mm., perché l'analisi delle possibili modalità di attuazione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza del lavoro corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi, effettuata secondo i criteri previsti dal T.U. sicurezza lavoro e dalle altre disposizioni normative e regolamentari aventi lo stesso oggetto e profilo.

Tali considerazioni evidenziano lo stretto rapporto tra la validità e completezza del DVR che le Società devono avere e il Modello ex d.lgs. 231/2001, perché ciò consentirebbe di evitare l'introduzione di ulteriori procedure rispetto a quelle esistenti, valorizzando queste ultime al massimo.

In questo senso, del resto, si muove lo stesso legislatore, laddove, all'art. 30 del T.U. Sicurezza lavoro stabilisce che *"i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o nel British Standard*

OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti” richiesti per un modello ex d.lgs. 231 con efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell’ente.

SELGAS si impegna a valutare la conformità del proprio modello gestionale per la salute e sicurezza sul lavoro sulla base delle linee guida sopra indicate, tenendo in considerazione la struttura aziendale e le mansioni concretamente svolte da ciascun lavoratore.

F.2. Attività sensibili

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale.

In relazione alle tipologie di reati sopra descritte, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte speciale, le aree aziendali di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali – validi per tutti i propri dipendenti e i terzi – analiticamente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi della Società (DVR) che, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello, pur non costituendo un allegato formale dello stesso.

Il DVR deve contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione;
- l’indicazione delle relative misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed un’adeguata formazione.

L’aggiornamento della valutazione dei rischi e del DVR deve essere effettuato:

- in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative

ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;

- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- a seguito di infortuni significativi;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino le necessità.

Il DVR deve essere custodito presso l'unità aziendale alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i destinatari del Modello, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività a rischio così come indicati nel DVR, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dallo stesso al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi e, quindi, della diversità dei loro obblighi.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali devono conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività – tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico
- DVR
- tutte le procedure, istruzioni, disposizioni aziendali poste in essere dal datore di Lavoro in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

F.3. Principi generali di comportamento

SELGAS si impegna ad assicurare:

- l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;
- le risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza;
- le attività di informazione, formazione e - ove necessario - addestramento rivolte ai dipendenti, per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute;
- la prevenzione e la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori;
- lo sviluppo e la continua ottimizzazione dei processi produttivi, che si realizza attraverso la sicurezza delle installazioni e degli ambienti di lavoro;

- la progettazione o modifica degli impianti in modo da garantirne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
- la più ampia comunicazione e consultazione con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- la più ampia attenzione per le indicazioni provenienti dai livelli operativi aziendali e dai lavoratori;
- la predisposizione o implementazione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze interne ed esterne, allo scopo di minimizzarne le conseguenze;
- l'introduzione ed applicazione di procedure e metodologie di sorveglianza e verifica al fine di controllare la realizzazione della politica aziendale.

G. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 *octies* del Decreto)

G.1. Reati applicabili

L'art. 25 *octies* del Decreto individua, quali ulteriori reati presupposto per l'applicazione del Decreto stesso, i seguenti reati:

- **Ricettazione** (art. 648 c.p.): «Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».
- **Riciclaggio** (art. 648 *bis* c.p.): «Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648»
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 *ter* c.p.): «Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 *bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648»
- **Autoriciclaggio** (art. 648 *ter*1 c.p.) «Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con

la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648»

La particolare struttura del reato di autoriciclaggio rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il D.lgs 231/2001. Se, infatti, l'art. 648 ter1 c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del delitto in parola nell'elenco dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Partendo, infatti, dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- sia creata – attraverso un primo delitto non colposo – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista;

ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.

E' del tutto evidente, quindi, che anche in ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile. L'individuazione dei reati potenzialmente in grado di costituire il presupposto per l'autoriciclaggio, costituisce il primo passaggio per individuare i processi sensibili in ambito aziendale.

A tal proposito, si possono individuare le seguenti categorie di reati:

- a) i delitti contro il patrimonio;

b) i delitti contro la pubblica amministrazione;

c) i reati societari;

d) i delitti contro la fede pubblica;

e) i reati di criminalità organizzata;

f) i reati tributari /finanziari.

Con riferimento alle categorie sopramenzionate, si deve effettuare una ulteriore distinzione tra:

- reati già ricompresi nell'elenco dei reati presupposto ex d.lgs 231/01, di cui l'azienda ha già provveduto alla mappatura in considerazione del loro potenziale rischio di verifica;

Fanno parte di tale categorie i reati *sub a), b), e c)*, in relazione ai quali si richiamano tutti i principi di comportamento e i presidi già implementati e/o da implementare per la prevenzione delle suddette fattispecie incriminatrici, rimandando anche alle relative parti speciali del modello;

- reati già ricompresi nell'elenco dei reati presupposto ex d.lgs 231/01, di cui l'azienda non ha provveduto alla mappature, in considerazione della remota possibilità di verifica dei medesimi, in relazione all'attività aziendale svolta.

Fanno parte di questa categoria i reati *sub d) ed e)*.

- reati non ricompresi nell'elenco dei reati presupposto.

Fanno parte di questa categoria i reati *sub f)*.

Sebbene i reati previsti dal d.lgs. 74/2000 non rientrino nella categoria dei reati presupposto di cui al d.lgs 231/2001, l'impiego in attività economico/commerciali di somme provenienti da risparmi fiscali fraudolenti è astrattamente in grado di integrare il delitto di autoriciclaggio.

Nel caso di reati tributari, che per la loro natura producono normalmente un vantaggio economico, la possibilità di commettere il nuovo delitto di autoriciclaggio è particolarmente elevata, stante la possibile ricorrenza delle condotte previste dalla nuova norma e cioè la sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche e finanziarie del denaro o delle utilità, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

I delitti tributari, la cui consumazione costituisce un potenziale pericolo per la successiva contestazione dell'autoriciclaggio, sono, quindi, i seguenti:

- a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- c) dichiarazione infedele;

- d) omessa dichiarazione;
- e) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- f) occultamento o distruzione di documenti contabili;
- g) omesso versamento di ritenute certificate;
- h) omesso versamento di IVA;
- i) indebita compensazione;
- j) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

G.2. Attività sensibili

La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 *octies* del Decreto:

- Gestione dei flussi finanziari (in generale);
- Selezione, affidamento e gestione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi e lavori (beni di consumo; acquisti di servizi quali ad es. manutenzioni, smaltimento rifiuti, pulizia, logistica, ecc.);
- Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e simili;

G.3. Protocolli di prevenzione

Gli organi statutari e tutti gli altri soggetti, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni, non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio.

Conseguentemente si prevede l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di accertare la provenienza lecita di denaro, cose, beni o altre utilità che entrino nella disponibilità della Società, favorendo l'identificazione della provenienza stessa.

La gestione dei flussi finanziari deve essere ossequiosa dei seguenti principi:

- nelle diverse fasi del processo di gestione dei flussi finanziari (in uscita ed in entrata) devono possibilmente essere coinvolti diversi attori con diverse funzioni;
- deve essere mantenuto un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure e poteri, deleghe operative e profili autorizzativi;
- l'attività di riconciliazione bancaria deve avvenire con periodicità almeno mensile;
- tutti gli atti e le operazioni di movimentazione del denaro devono essere tracciabili;

- gli atti e le operazioni di movimentazione del denaro devono poter essere abbinati ad un processo e ad un responsabile;
- i rapporti contrattuali con controparti che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi GAFI devono essere accuratamente verificati e monitorati;
- l'attendibilità commerciale e professionale dei nuovi fornitori deve essere verificata attraverso: visure ordinarie presso la Camera di Commercio; acquisizione di eventuali informazioni commerciali (se trattasi di importi rilevanti); eventuale richiesta del certificato antimafia; dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento alla responsabilità in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, reati contro la fede pubblica e contro il patrimonio (cfr. anche normativa in materia di appalti pubblici).

Eventuali modalità non *standard* devono ritenersi soggette a controlli specificamente definiti e consistenti in:

- individuazione del soggetto che richiede l'operazione;
- individuazione del soggetto che autorizza l'operazione;
- indicazione della motivazione e/o causale dell'operazione;
- eventuale designazione della risorsa affidataria dell'operazione.

In ogni caso è espressamente vietato ai soggetti che ricoprono cariche sociali, ai dipendenti ed ai collaboratori della Società di:

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- b) utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- c) trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito e simili) per importi complessivamente superiori ai limiti di Legge.

La presente Parte Speciale prevede, inoltre, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
- assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile:

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
- richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo di quelle elencate ed erogate dallo Stato, dalla PA in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto.

L'Organismo di Vigilanza valuta periodicamente l'idoneità delle procedure relative alla gestione dei flussi finanziari e la loro conformità ai principi sopra indicati. In particolare, l'ODV dovrà porre in essere indagini conoscitive mirate, in base ai seguenti indici di anomalia:

- ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall'attività svolta dalla controparte ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulativi;
- frequenti afflussi di disponibilità finanziarie che vengono trasferiti, dopo un breve intervallo di tempo, con modalità o destinazioni non ricollegabili alla normale attività della controparte, soprattutto se provenienti dall'estero o destinate all'estero;
- alimentazione dei rapporti con strumenti che non appaiono coerenti con l'attività svolta dalla controparte;
- operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate;
- operazioni effettuate frequentemente da una controparte in nome o a favore di terzi;
- pagamenti o incassi in denaro contante di valore rilevante.

H. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata e il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Si è scelto di trattare qui unitamente le fattispecie di cui agli artt. 24 *ter* e 25 *decies* del D. Lgs. 231/2001 poiché, nonostante le loro ampie differenze, costituiscono rischi a carattere diffuso, prevenibili, principalmente, con la diffusione dei principi di legalità, fatti propri da SELGAS.

H.1. Fattispecie

Tra i reati presupposto introdotti dall'art. 24 *ter*, in relazione ai quali sussiste un'area diffusa di rischio, si possono annoverare i seguenti:

Associazione per delinquere (art 416 c.p.) L'articolo punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti. Perché il reato si configuri è sufficiente la mera costituzione dell'organizzazione (composta da un minimo di tre persone), a prescindere dal verificarsi dei successivi reati commessi in attuazione del *pactum sceleris*. La pena è maggiore (sia nei confronti della persona fisica autore del reato, sia nei confronti dell'ente) qualora l'associazione sia costituita al fine di commettere taluni delitti di particolare gravità (delitti contro la persona).

Delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 *bis*, ovvero al fine di agevolare le associazioni di cui all'art. 416 *bis*. Tale previsione estende la responsabilità dell'ente ad una serie indefinita di fattispecie criminose, non necessariamente previste dal D. Lgs. 231/2001. Ne è esempio la possibilità dell'ente di essere sanzionato per aver concorso nel reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/2006).

L'art. 25 *decies* del Decreto richiama il delitto **di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**, previsto dall'art. 377 *bis* c.p., e che punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

H.2. Principi generali di comportamento

Come premesso il rischio dei reati qui richiamati è di carattere diffuso.

L'azione preventiva più efficace per SELGAS è quella di diffondere a tutti i livelli i valori della propria politica improntata alla legalità.

Tutti coloro che lavorano per SELGAS devono attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Codice Etico.

In relazione al rischio di commissione di reati al fine di agevolare le associazioni di cui all'art. 416 bis, SELGAS adotta la massima precauzione e definisce requisiti e criteri nella scelta di fornitori, collaboratori, consulenti, prestatori di servizi.

Tutti i destinatari del Modello, al fine di evitare condotte che possano integrare il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico; in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Inoltre, qualora l'Autorità Giudiziaria ascolti chiunque tra i soggetti individuati quali destinatari del presente Modello, gli stessi sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, fatte salve le garanzie previste per legge; la Società vieta qualsiasi comportamento assunto da uno dei soggetti summenzionati volto a indurre qualcuno a non rilasciare o rilasciare dichiarazioni mendaci nell'ambito di un procedimento penale.

Pertanto, e in relazione a quanto ora illustrato, è considerata una violazione di legge, nonché una violazione del Modello della Società, se chiunque tra i soggetti summenzionati, riceve istruzioni, pressioni, minacce, promesse di utilità da parte di membri degli organi sociali o collaboratori della Società, o di altri soggetti non direttamente collegati alla stessa, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e procurare un interesse o un vantaggio alla Società.

H.3. Presidi di controllo

Ad integrazione di quanto indicato al paragrafo precedente, la Società adotta i seguenti presidi di controllo al fine di evitare la commissione del reato di cui all'art. 25 *decies* del Decreto:

- in qualunque momento un destinatario del presente Modello dovesse trovarsi coinvolto in un procedimento penale, lo stesso deve darne immediata comunicazione all'OdV e al Consiglio di Amministrazione;
- qualora un destinatario del presente Modello dovesse trovarsi in una delle situazioni previste dal suddetto reato, lo stesso deve darne immediata comunicazione all'OdV della Società;
- dei procedimenti avviati a carico di un destinatario del presente Modello ne deve essere tenuta traccia.

I. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

I.1. Le fattispecie dei reati richiamate dall'art. 25 *duodecies* del Decreto

L'art. 25 *duodecies* del Decreto individua, quali ulteriori reati presupposto per l'applicazione del Decreto, l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dall' art. 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato nei casi in cui, alternativamente,:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

I.2. Le fattispecie dei reati richiamate dall'art. 25 *quinquies*, comma 1, lettera a) del Decreto

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 *bis* del codice penale è stato ridefinito e introdotto nel novero dei reati presupposto dalla legge n. 199 del 29 ottobre 2016.

L'art 603 *bis* c.p. sanziona chiunque:

- a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- b) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui alla lettera a), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni

alloggiative degradanti.

I.3 Identificazione delle attività sensibili

L'area ove si presenta il maggior rischio di commissione di entrambi i reati è quello di assunzione a tempo determinato, saltuario e occasionale e per breve lasso temporale di addetti alle fiere, anche per il tramite di agenzie di lavoro interinale.

I.4 Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili indicate nel paragrafo precedente, adottano regole di comportamento conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, nonché dei seguenti principi generali di comportamento: di seguito esposti:

- é fatto divieto di:
 - occupare alle dipendenze della Società, anche per il tramite di ditte appaltatrici, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno;
 - occupare alle dipendenze della Società, anche per il tramite di ditte appaltatrici, lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo;
 - occupare alle dipendenze della Società, anche per il tramite di ditte appaltatrici, lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno risulti revocato o annullato.

I.5 Protocolli di prevenzione

Ad integrazione delle procedure di assunzione, per personale proveniente da paesi terzi, SELGAS provvede:

- alla richiesta di produzione, da parte dell'aspirante impiegato straniero, del permesso di soggiorno comprensivo di data di rilascio e validità;
- alla richiesta di una tempestiva attivazione per l'ottenimento del rinnovo, all'impiegato straniero in possesso il permesso di soggiorno prossimo alla scadenza.

La scadenza del permesso di soggiorno ed il mancato rinnovo sono causa di cessazione del rapporto di lavoro.

Tale condizione è manifestata al lavoratore nel momento d'assunzione dell'incarico ed è altresì precisata in una specifica clausola del contratto.

Tutta la documentazione relativa all'assunzione dello straniero (ivi compresi i documenti relativi alle attività propedeutiche e conseguenti alla presentazione della domanda di nulla osta) deve essere archiviata



e di facile accesso.

In relazione ai rischi connessi al reato di cui all'art. 603 *bis* c.p., SELGAS garantisce il rispetto di condizioni contrattuali conformi a quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva di riferimento.